Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 204 del 31 agosto 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 agosto 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 80

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375.

Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1988, n. 375.

Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTA la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sull'esercizio dell'attività di vendita di merci e sull'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

VISTA la legge 20 novembre 1971, n. 1062, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, alla quale debbono iscriversi coloro che esercitano l'attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico;

VISTA la legge 22 dicembre 1972, n. 903, modificativa dell'art. 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426;

VISTA la legge 18 maggio 1973, n. 275, modificativa dell'art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 324, modificativa dell'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 325, modificativa degli artt. 21 e 40 della legge 11 giungo 1971, n. 426;

VISTA la legge 14 ottobre 1974, n. 524, recante norme sulla somministrazione di alimenti e bevande;

VISTA la legge 5 luglio 1975, n. 320, modificativa degli artt. 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

VISTO l'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nella quale debbono iscriversi i titolari e i gestori delle imprese esercenti l'attività ricettiva; modificato dall'art. 3-ter della legge 27 marzo 1987, n.121;

2 — Libreria - S.O.G.U. n. 204.

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15;

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121;

CONSIDERATA la necessità di modificare ed integrare le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;

VISTO l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'emazione delle norme di esecuzione;

SENTITE le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

D E C R E T A:

CAPO I

REGISTRO

Art. 1
(Definizioni)

Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende la legge 11 giugno 1971, n. 426; per "registro" il registro degli esercenti il commercio, all'ingrosso e al minuto, la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 1 della legge e l'attività ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217; per "autorizzazione" sia l'autorizzazione alla vendita prevista dalla legge, sia la licenza di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "preposto" la persona iscritta

nell'elenco di cui all'art. 9 della legge, per "camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per "somministrazione di alimenti o bevande" il consumo sul posto di tali prodotti; per "stagione" un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; per "tabelle merceologiche" o "tabelle" si intendono le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto; per "specializzazioni merceologiche" le tabelle merceologiche suindicate o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2; per "utilizzatori in grande" di cui all'art. 1, n. 1, della legge, le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonchè gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività; per "gestore" di imprese esercenti l'attività ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, si intende il soggetto al quale l'azienda è stata trasferita perchè ne assuma i proprio la gestione per la durata stabilita.

ART. 2

(Formazione e natura del registro)

1. Il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e l'attività ricettiva, che deve istituirsi presso ciascuna camera di commercio, può essere tenuto in forma di schedario, con schede preventivamente numerate e vidimate, oppure con altre tecniche in uso. La vidimazione è effettuata dal segretario generale della camera di commercio o da un funzionario da lui delegato.

2. Nel registro debbono essere indicati:

a) nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità dell'iscritto; se

trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;

b) data dell'iscrizione nel registro;

c) attività economica in relazione alla quale è disposta l'iscrizione, distinta e qualificata secondo le disposizioni della legge e del presente decreto;

3. Il registro può essere suddiviso in distinte sezioni secondo i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche. In tal caso, se il registro è tenuto in forma di schedario, le schede debbono essere distintamente numerate in ordine progressivo per ciascuna sezione del registro.

4. Di tutti gli iscritti è tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome o alla denominazione o ragione sociale, sono specificati il tipo di attività (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, attività ricettiva), il settore di vendita (alimentare, non alimentare, misto), le specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2).

5. Il registro e l'annesso elenco speciale sono pubblici.

6. Il registro è sottoposto a revisione ogni decennio. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità per la revisione.

ART. 3

(Iscrizione nel registro)

1. La domanda di iscrizione nel registro deve essere redatta in conformità all'allegato 1 al presente decreto.

2. Coloro che chiedono l'iscrizione al registro non sono tenuti a presentare certificati di residenza o a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda.

3. L'iscrizione può essere ottenuta soltanto presso la camera di commercio della provincia in cui la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica o la società la sede legale.

4. I soggetti che abbiano frequentato scuole o istituti di istruzione di stati esteri sono da considerarsi in possesso del requisito dell'assolvimento degli obblighi scolastici di cui all'art. 4, lett. b), della legge, ai fini dell'iscrizione nel registro, qualora, in assenza di specifiche disposizioni in proposito, abbiano conseguito diplomi dopo un numero di anni di frequenza non inferiore a quello prescritto dalle norme italiane sulla scuola dell'obbligo o abbiano frequentato sino al limite di età prescritto dalle norme stesse.

5. Il possesso dei requisiti professionali di cui ai numeri 1 e 3 degli artt. 5 e 6 della legge è dimostrato con l'esibizione dell'attestato di superamento dell'esame e del corso professionale oppure con l'indicazione degli estremi del medesimo, qualora l'esame sia stato sostenuto e il corso superato presso la stessa camera di commercio alla quale si chiede l'iscrizione.

6. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta la corrispondenza a quelli italiani dei titoli di studio o di capacità professionali rilasciati da stati esteri, qualora non esistano in proposito specifiche norme.

7. L'iscrizione nel registro per l'esercizio di attività di vendita corrispondenti a tabelle determinate ai sensi dell'art.37, terzo comma, della legge e dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n.832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, è disciplinata secondo le norme relative alle tabelle di cui all'allegato 5 al presente decreto che comprendano le stesse categorie di prodotti.

8. L'iscrizione nel registro per l'esercizio del commercio all'ingrosso e al minuto degli "oggetti preziosi" è subordinata anche al possesso della licenza prevista dall'art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 4

(Iscrizione dei non residenti nel registro)

1. I soggetti residenti all'estero, aventi cittadinanza italiana o meno, debbono chiedere l'iscrizione nel registro della Camera di commercio nella cui circoscrizione intendono svolgere la loro attività.

2. I soggetti non aventi cittadinanza italiana residenti all'estero debbono presentare la domanda di iscrizione nel registro attraverso i consolati italiani del rispettivo paese di residenza.

3. I soggetti con cittadinanza italiana residenti all'estero e quelli non aventi tale cittadinanza, di paesi membri della Comunità economica europea ed in essi residenti, hanno facoltà di presentare la domanda di iscrizione nel registro direttamente alla Camera di commercio competente.

4. I soggetti non aventi cittadinanza italiana già autorizzati a soggiornare in Italia presentano la domanda di iscrizione direttamente alla Camera di commercio competente.

5. Qualora i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trasferiscano la loro residenza o sede legale in Italia, debbono darne comunicazione alla Camera di commercio presso la quale sono iscritti, nonchè, se il trasferimento avviene nell'ambito di altra provincia, alla Camera di commercio corrispondente. La comunicazione è data nei modi di cui al successivo art. 11.

ART. 5

(Iscrizione delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni volontarie)

1. Le persone giuridiche e le società sono iscritte nel registro con le indicazioni previste dall'art.2, comma 2, del presente decreto e con quelle relative ai loro rappresentanti legali. Qualora l'iscrizione sia chiesta con l'indicazione di due o più rappresentanti legali, può essere presentata un'unica domanda, sottoscritta da tutti i rappresentanti predetti.

2. Possono ottenere l'iscrizione nel registro come società soltanto quelle regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle leggi vigenti.

3. Le cooperative di consumo e i loro consorzi, iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche e integrazioni, che intendano esercitare una o più delle attività previste dall'art. 1 della legge, sono iscritte nel registro, su loro richiesta, senza essere assoggettati all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge.

4. Nel caso di società di persone tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, ma in esso non iscritte, e di società di fatto si iscrivono al registro tutti i soci. La regolarizzazione di tali società comporta di diritto la loro iscrizione nel registro e la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o licenza. Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio.

5. Ai fini dell'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale e della richiesta dell'autorizzazione alla vendita o della licenza di pubblica sicurezza previste dalla legge e dal presente decreto, per

legali rappresentanti si intendono anche le persone che la persona giuridica e la società, mediante apposita procura, investono della propria rappresentanza ai fini suddetti. Chi rappresenta una persona giuridica o una società ai fini del rilascio dell'autorizzazione o licenza non è tenuto ad essere iscritto nel registro o nell'annesso elenco speciale, nè ad avere i requisiti professionali richiesti per l'iscrizione.

6. Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo l'iscrizione nel registro, non ne comportano la cancellazione, purchè il nuovo rappresentante legale abbia i requisiti prescritti dall'art.4, terzo comma, della legge. La documentazione richiestà per comprovare il possesso dei requisiti deve essere presentata alla camera di commercio unitamente a quella necessaria per effettuare la denuncia delle modificazioni predette ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n.2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982. La camera di commercio,accertata la sussistenza dei requisiti prescritti, comunica il nominativo del nuovo rappresentante ai comuni e alle camere di commercio nel cui territorio o circoscrizione la persona giuridica e la società hanno sedi secondarie o succursali.

7. Le modificazioni di cui al precedente comma 6 non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione o licenza.

8. La trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti non ne comporta la cancellazione dal registro. La camera di commercio l'annota nel registro sulla base della denuncia ad essa effettuata ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n.2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e ne dà notizia ai comuni per la variazione dell'intestazione dell'autorizzazione o della licenza. Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio.

9. La documentazione presentata alla camera di commercio presso la quale la persona giuridica e la società sono iscritte, in relazione alle modificazioni di cui al presente articolo, esonera dalla presentazione di analoga documentazione alle camere di commercio nella cui circoscrizione la persona giuridica e la società hanno sedi secondarie o succursali.

10 Le associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di alimenti o bevande che intendano esercitare l'attività prevista dall'art. 1, n. 3, della legge sono iscritte nel registro di cui al detto articolo, su loro richiesta, senza essere assoggettate all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge. Anche ad esse si applicano le disposizioni del presente articolo.

ART. 6

(Iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l'attività ricettiva)

1. L'iscrizione nella sezione speciale istituita dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è prevista per i soggetti che intendano svolgere professionalmente, in qualità di titolari o di gestori dell'impresa, l'attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di tale attività.

2. L'iscrizione nella sezione speciale è disciplinata dalle norme sull'iscrizione nel registro previste dalla legge e dalle relative norme di esecuzione, eccettuate quelle che contrastino con specifiche disposizioni della legge 17 maggio 1983, n. 217, o siano per l'oggetto riferibili solamente ad attività diverse da quella ricettiva.

3. Per l'iscrizione nella sezione speciale di soggetti diversi dalle persone fisiche è sufficiente che il rappresentante legale possegga i requisiti richiesti dall'art. 5, lett. a) e c) della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. Va iscritto nella sezione speciale anche il rappresentante di cui all'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'iscrizione è chiesta dal titolare dell'attività ricettiva.

5. Il rappresentante di cui all'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che sia iscritto nella sezione speciale può far valere tale iscrizione ai fini dell'esercizio in proprio dell'attività ricettiva senza necessità di essere reiscritto come titolare dell'attività, purchè l'iscrizione sia stata disposta presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione risiede, e viceversa.

ART. 7
(Efficacia dell'iscrizione nel registro)

1. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita è disposta per gruppo merceologico. Per gruppo si intende l'insieme delle specializzazioni merceologiche di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h) del successivo art. 12, comma 2.

2. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita corrispondente alla tabella XIV è disposta per categorie di prodotti, anche se nella domanda siano stati indicati singoli prodotti, anzichè le categorie cui essi appartengono. Per categoria di prodotti si intende, agli effetti della legge e delle relative norme di esecuzione, un insieme di prodotti destinati al consumatore finale, suscettibili di essere considerati

unitariamente per avere essi caratteristiche funzionali identiche o simili oppure un mercato autonomo, distinto da quello degli altri. Per prodotti destinati al consumatore finale si intendono i prodotti diversi da quelli utilizzabili, per loro natura, esclusivamente in un processo produttivo di beni o servizi.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato raggruppa in categorie, le più ampie possibili, i prodotti appartenenti alla tabella XIV, allo scopo di assicurare che l'iscrizione nel registro per tali prodotti nelle varie camere di commercio avvenga secondo criteri di uniformità.

4. L'iscrizione nel registro per lo svolgimento dell'attività di vendita abilita all'esercizio della sola attività corrispondente alle specializzazioni merceologiche per le quali è stata disposta, fatto salvo quanto prevede il successivo art. 16, comma 1. Chi intenda ottenere l'autorizzazione per la tabella Ia di cui all'allegato 5 deve essere iscritto nel registro per i gruppi di cui alle lett. a) e b) del successivo art. 12, comma 2.

5. L'iscrizione nel registro ottenuta per la tabella VIII di cui allo allegato 5 al presente decreto vale come iscrizione anche per tutte le specializzazioni merceologiche che comprendano i prodotti inclusi nella tabella VIII stessa e viceversa.

6. L'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita ad esercitare l'attività in qualunque forma, sede ed esercizio.

ART. 8

(Efficacia dell'iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l'attività ricettiva)

1. L'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art.5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ha validità per la gestione di qualsiasi tipo di struttura ricettiva.

2. L'iscrizione nella sezione speciale ha validità per tutto il territorio nazionale, qualora si tratti di soggetti iscritti ai sensi del successivo art. 65 oppure di soggetti iscritti per aver superato l'esame prescritto o il corso di studio o professionale di cui al successivo art. 20, comma 3, sulla base di prove d'esame concernenti almeno le materie di cui all'allegato 4 al presente decreto.

3. L'iscrizione nella sezione speciale legittima l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinefotografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonchè ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L'installazione di tali attrezzature e strutture è comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonchè delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attività ricreative.

4. L'iscrizione nella sezione speciale non è valida per ottenere la iscrizione per l'esercizio delle altre attività oggetto del registro, e viceversa, fatta salva l'applicazione del successivo comma 5.

5. L'iscrizione nella sezione speciale predetta è valida per ottenere l'iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, qualora fra le materie d'esame o le materie dei corsi di cui al successivo art. 20, comma 3, siano comprese almeno quelle indicate nell'allegato 4 al presente decreto.

ART. 9

(Commissione per la tenuta del registro - Nomina e composizione)

1. La commissione per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, è presieduta dal presidente della camera di commercio o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro rappresentante della camera stessa da lui delegato sentita la giunta camerale.

2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.

3. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dal prefetto almeno tre mesi prima della data di scadenza.

4. I rappresentanti sindacali in seno alla commissione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali di categoria. Quando esistano per una categoria più organizzazioni, le designazioni sono ripartite tra quelle che hanno una effettiva rappresentatività, in rapporto al grado della medesima.

5. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione provinciale, la designazione deve essere effettuata dalle organizzazioni regionali corrispondenti o, in mancanza, da quelle nazionali, con l'osservanza della norma di cui al comma 4.

6. In caso di mancata designazione, il prefetto invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine, provvede autonomamente.

7. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.

8. Il segretario della commissione è un funzionario camerale designato dal segretario generale della camera di commercio.

9. I membri della commissione che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

10. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della camera di commercio.

11. Alle riunioni della commissione di cui al presente articolo, come delle altre commissioni previste dalla legge, la presenza dei membri supplenti è consentita solo in mancanza dei membri effettivi.

ART. 10

(Commissione per la tenuta del registro - Deliberazioni)

1. La riunione della commissione di cui all'art. 4 della legge è valida se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

2. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

3. L'astensione nelle votazioni di cui al presente articolo equivale a voto contrario.

4. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto può essere segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

5. Qualora la commissione non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, questa si intende respinta.

6. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.

ART. 11

(Annotazione nel registro del trasferimento di sede)

1. Qualora il soggetto iscritto nel registro trasferisca la residenza o la sede legale in altra provincia, deve darne comunicazione, entro sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia alla camera di commercio presso la quale è iscritto, sia a quella nella cui circoscrizione si trasferisce, senza tuttavia essere tenuto a fornire certificati di iscrizione nel registro e, se ha preposti, nell'elenco speciale.

2. Le commissioni per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, provvedono, rispettivamente, alla cancellazione e alla nuova iscrizione. La camera di commercio che effettua la cancellazione annota nel registro che questa avviene per trasferimento. La cancellazione è disposta dopo che l'altra camera di commercio avrà comunicato l'avvenuta iscrizione, e comunque trascorso un anno dalla data di spedizione della raccomandata. Tale camera provvede all'iscrizione senza procedere ad un nuovo accertamento dei requisiti morali e professionali.

3. L'interessato deve comunicare alla camera di commercio, entro lo stesso termine di cui al comma 1, per la relativa annotazione nel registro, anche il trasferimento avvenuto nell'ambito della stessa provincia.

ART. 12

(Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame)

1. L'esame di idoneità all'esercizio del commercio al minuto di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto su nozioni di carattere generale attinenti all'attività di vendita e su nozioni di carattere particolare attinenti alle specializzazioni

merceologiche (tabelle o categorie di prodotti) per le quali è prevista l'iscrizione, in conformità all'allegato 2 al presente decreto. All'esame sono ammessi soltanto coloro che hanno raggiunto la maggiore età e i minori emancipati.

2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 del presente articolo e della presentazione della domanda di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:

a) tabelle I, VI, VII;

b) tabelle II, III, IV, V;

c) tabella VIII;

d) tabelle IX, X;

e) tabella XI;

f) tabella XII;

g) tabella XIII;

h) tabella XIV.

3. Chi intenda svolgere un'attività di vendita in base alla norma di cui al successivo art. 56, comma 9, sostiene l'esame con riferimento alle materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per esercitare il commercio dei prodotti compresi nella tabella richiesta.

4. L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, ed in forma orale mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non è ammesso alla prova orale. La prova orale è pubblica. La giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame.

5. L'idoneità all'esercizio dell'attività di vendita conseguita mediante esame è valida per ottenere l'iscrizione nel registro

per tutte le specializzazioni merceologiche per le quali siano previste le stesse materie d'esame.

6. Il soggetto iscritto nel registro per l'esercizio dell'attività di vendita, che intenda ottenere l'iscrizione, mediante esame, per altre specializzazioni merceologiche oltre quelle per le quali è già iscritto, sostiene la prova con riferimento alle sole nozioni di carattere particolare attinenti alle specializzazioni merceologiche stesse, indicate nell'allegato 2 al presente decreto. La prova è solo in forma orale.

7. L'esame richiesto dall'art. 5, ultimo comma, della legge è necessario per la vendita, e non per la somministrazione dei prodotti indicati nel successivo articolo 16, comma 1.

ART. 13

(Requisiti professionali per il commercio all'ingrosso: esame)

1. L'esame di idoneità all'esercizio del commercio all'ingrosso di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto con riferimento alle categorie di prodotti per le quali si chiede l'iscrizione nel registro.

2. Le materie d'esame sono quelle previste per i gruppi merceologici di cui al precedente art. 12, comma 2, escluso il gruppo c), nei quali siano comprese le categorie richieste.

3. La commissione d'esame è quella di cui al successivo art. 14.

4. La domanda d'esame è presentata dall'interessato alla camera di commercio con l'indicazione delle categorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione. Possono essere ammessi all'esame soltanto i soggetti di cui al precedente art. 12, comma 1.

ART. 14.

(Commissione d'esame)

1. La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge è nominata dalla giunta camerale. La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attività come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665. Il funzionario camerale è designato dal segretario generale della camera, il funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso.

2. La commissione d'esame è composta altresì dei seguenti membri:
- un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;
- un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;
- un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune;
- un rappresentante dell'intendenza di finanza;
- un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;
- un esperto del commercio per ciascuno dei primi sette gruppi merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2; tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza;
- un esperto della somministrazione di alimenti o bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione negli esercizi della ristorazione,

somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo stesso è chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

3. La commissione è integrata con un rappresentante tecnico, del settore veterinario, dell'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo b) di cui al precedente art. 12, comma 2.

4. Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV l'esperto del commercio è lo stesso che è stato nominato per gli esami relativi al gruppo c) di cui al precedente art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli nominati per gli altri gruppi merceologici, qualora essi non siano presenti alle riunioni della commissione.

5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.

6. Il segretario della commissione è un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale.

7. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame.

8. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza.

9. I membri, effettivi o supplenti, non presenti alle riunioni della commissione possono da questa essere sostituiti immediatamente, per la seduta d'esame interessata, con esperti, su proposta del presidente

10. La giunta camerale dispone la sostituzione dei membri della commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni per almeno tre volte nel corso dell'anno.

11. Possono essere nominate più commissioni d'esame.

12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale.

ART. 15

(Requisiti professionali per il commercio: pratica commerciale)

1. Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, fatto salvo il disposto del successivo art. 16, comma 1, la quale corrisponda al gruppo merceologico o alla categoria merceologica nel cui ambito il richiedente abbia conseguito il requisito della pratica commerciale. Per gruppo merceologico si intende quello di cui alle lett. a), c), d), e), f), g) del precedente art. 12, comma 2.

2. La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base alla tabella VIII è valida ai fini dell'iscrizione nel registro anche per le attività dei gruppi merceologici a), d), e), f), g) predetti e per le categorie merceologiche della tabella XIV, nonchè agli effetti del successivo art. 16, comma 2.

3. La pratica commerciale di cui all'art. 5, primo comma, n. 2, della legge è valida ai fini dell'iscrizione nel registro a condizione che l'in-

teressato dimostri di aver operato, anche in imprese esercenti un'attività stagionale, per uno o più periodi di tempo pari complessivamente ad almeno ventiquattro mesi o 730 giorni.

4. Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 5, primo comma, n. 2, della legge è provato, se trattasi di attività commerciale esercita in proprio, mediante certificazione dell'iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio; se trattasi di attività esercitata in qualità di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria; se trattasi di attività esercitata quale familiare coadiutore mediante l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificato con legge 25 novembre 1971, n. 1088, e con legge 3 giugno 1975, n. 160.

5. Nei casi in cui la legge 27 novembre 1960, n. 1397, non trovi applicazione la qualità di familiare coadiutore è provata mediante attestato della ditta, convalidato dalla commissione per la tenuta del registro in base, ove occorra, ad indagini esperite dalla camera di commercio.

6. La cancellazione dagli elenchi nominativi per l'insussistenza dei requisiti dell'abitualità e della prevalenza dell'esercizio dell'attività non comporta la cancellazione dal registro, purchè l'esercizio della attività stessa per il periodo di tempo prescritto sia provato ai sensi del comma 5 del presente articolo.

7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge è riconosciuto valido l'esercizio di qualsiasi attività di vendita all'ingrosso o al minuto, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo campo di applicazione, nonchè l'esercizio dell'attività di agente o di rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in qualità di titolare o di dipendente qualificato, fatto comunque salvo il disposto del comma 1 del presente articolo. Fatto salvo tale

disposto, è riconosciuta valida anche l'attività di amministratore di società regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti.

ART. 16

(Requisiti professionali per la vendita dei prodotti di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge)

1. I prodotti il cui commercio può essere esercitato solo da coloro che abbiano superato l'esame di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge sono le carni di tutte le specie animali.

2. L'iscrizione per il gruppo b) di cui al precedente art. 12 può essere ottenuta mediante la pratica commerciale o il superamento del corso professionale solo con efficacia limitata alle carni delle specie ittiche di cui alla tabella V dell'allegato 5 al presente decreto, sempre che la pratica commerciale e il corso professionale si riferiscano a tali prodotti.

3. La norma di cui comma 1 del presente articolo non si applica ai prodotti surgelati venduti in conformità alle norme che li riguardano.

ART. 17

(Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: esame)

1. L'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all'art. 6, n. 1, della legge è sostenuto davanti alla commissione prevista dal precedente art. 14.

2. Le materie d'esame sono indicate nell'allegato 3 al presente decreto.

3. La domanda di esame è presentata alla camera di commercio. Possono essere ammessi all'esame soltanto i soggetti di cui al precedente art 12, comma 1.

ART. 18

(Requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: pratica commerciale)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 2, della legge la pratica commerciale è valida soltanto nei limiti di cui al precedente art. 15, comma 3.

2. Il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6, n. 2, della legge è provato ai sensi del precedente art. 15, commi 4 e 5.

3. Il precedente art. 15, comma 6, si applica anche ai soggetti iscritti nel registro per la somministrazione di alimenti o bevande.

4. La pratica commerciale acquisita nelle imprese esercenti la somministrazione di alimenti o bevande non è valida per l'iscrizione nel registro relativa all'esercizio dell'attività di vendita di merci, e viceversa.

5. L'attività di amministratore di società regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti è valida ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 2, della legge.

ART. 19

(Requisiti professionali per l'attività ricettiva: esame)

1. L'esame cui è sottoposto il soggetto che chiede l'iscrizione nella sezione speciale per l'esercizio dell'attività ricettiva è sostenuto, con le modalità osservate per gli altri soggetti tenuti ad iscriversi nel

registro, davanti ad una commissione nominata, presieduta e funzionante secondo il disposto dell'art. 14 del presente decreto.

La commissione è composta altresì dei seguenti membri

un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;

un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unità sanitaria nella cui circoscrizione è ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune;

un rappresentante dell'intendenza di finanza;

un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;

un insegnante di tecniche turistiche e alberghiere di scuole secondarie o un esperto della materia.

3. La commissione è integrata da un esperto di gestione di strutture ricettive nominato dalla regione. Fino a quando tale esperto non sarà stato nominato, la commissione funzionerà validamente con la presenza dei soli membri indicati nel comma 2.

4. Le materie d'esame sono indicate nell'allegato 4 al presente decreto. L'accertamento delle nozioni relative va effettuato in relazione a tutti i vari tipi di struttura ricettiva, anche se nella domanda d'esame presentata alla camera di commercio l'interessato abbia indicato soltanto uno di essi o alcuni.

ART. 20

(Corsi professionali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, n. 3, della legge, il corso professionale deve avere per oggetto materie idonee al conseguimento della specifica qualificazione professionale, indicate nell'allegato 6 al presente decreto.

2. Colui che abbia i requisiti previsti dall'art. 5, primo comma, n. 3, della legge ha titolo ad ottenere l'iscrizione solo per l'esercizio dell'attività di vendita, all'ingrosso o al minuto, corrispondente al gruppo merceologico per il quale abbia superato il corso professionale e di cui al precedente art. 12, comma 2, fatto salvo il disposto del precedente art. 16, comma 1.

3. Il requisito di cui all'art. 5, lett. d), della legge 17 maggio 1983, n. 217, è posseduto non solo da chi ha superato l esame di cui al precedente art. 19, ma anche da chi ha concluso con esito positivo, dimostrato dall'attestato di superamento di apposito esame, corsi di studio o di formazione professionale attinenti all'attività ricettiva riconosciuti dallo Stato o dalla regione o dalle province autonome di Bolzano e di Trento.

4. Il superamento dei corsi professionali riguardanti l'attività di vendita non è valido ai fini dell'iscrizione nel registro per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, nè per l'esercizio dell'attività ricettiva, e viceversa.

5. Il programma di svolgimento dei corsi di cui agli artt. 5 e 6 della legge deve essere portato preventivamente a conoscenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che può richiedere modifiche e integrazioni.

6. Il corso si conclude con lo scrutinio finale al quale si procede sulla base di un colloquio con ogni candidato.

7. Il colloquio si svolge davanti ad una commissione alla quale partecipa un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. Sono validi, ai fini dell'iscrizione nel registro, anche:

a) i diplomi universitari o rilasciati da istituti di istruzione

secondaria di secondo grado, purchè i corsi di studio relativi agli uni e agli comprendano materie incluse fra quelle di cui all'allegato 6 al presente decreto

b) i diplomi diversi da quelli di cui al punto precedente.

I diplomi di cui al punto a) del comma 7 sono validi per ottenere l'iscrizione per l'esercizio di qualsiasi attività di vendita, qualora le materie cui si fa riferimento siano incluse nel programma del corso professionale per il commercio, oppure per l'esercizio di qualsiasi attività di somministrazione, qualora tali materie siano incluse nel programma del corso professionale per la somministrazione; i diplomi di cui al punto b) sono validi per ottenere l'iscrizione per l'esercizio della sola attività che abbia ad oggetto prodotti al cui uso o alla cui conoscenza l'insegnamento impartito è preordinato.

ART. 21

(Attestazione dei requisiti professionali conseguiti all'estero)

1. Per i cittadini italiani che hanno svolto all'estero le attività disciplinate dalla legge e dal presente decreto il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, primo comma, n. 2, e 6, n. 2, della legge è attestato dalle autorità consolari italiane.

2. Se essi hanno seguito all'estero con esito positivo corsi professionali, la validità degli stessi ai fini del possesso del requisito di cui agli artt. 5, primo comma, n. 3, e 6, n. 3, della legge è accertata secondo le norme in vigore.

3. Per i cittadini non italiani il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, primo comma, nn. 2 e 3, e 6, nn. 2 e 3, della legge è attestato in conformità alle norme in vigore. In base alle stesse norme è

accertata la validità dei corsi professionali ai fini del possesso del requisito di cui agli artt. 5, primo comma, n.3, e 6, n. 3, della legge, quando essi siano stati seguiti all'estero.

4. Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea il possesso dei requisiti predetti è attestato dalle autorità ed organismi designati dai rispettivi stati in conformità alle direttive comunitarie. La validità dei corsi è accertata dalle amministrazioni competenti in conformità alle direttive comunitarie.

Art. 22

(Dipendente qualificato)

1. E' dipendente qualificato, agli effetti dell'art. 5, primo comma, n. 2, della legge, colui che svolga mansioni direttamente attinenti alla vendita o all'amministrazione o, agli effetti dell'art. 6, n. 2, della legge, direttamente attinenti alla somministrazione o alla lavorazione e trasformazione di alimenti o bevande o all'amministrazione dei relativi esercizi.

2. Il requisito di dipendente qualificato è accertato in base ad idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha svolto la sua attività, tenendo conto anche delle qualificazioni professionali previste nei contratti collettivi di lavoro.

3. La commissione per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, provvede ad accertare, ove occorra, la veridicità delle dichiarazioni contenute nei documenti presentati.

ART. 23

(Iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge)

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art.9, della legge deve essere formulata in conformità all'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'iscrizione nell'elenco speciale, e per la sua tenuta, si applicano le stesse norme stabilite per il registro.

3. Accanto al nome dell'iscritto è indicata anche la ragione sociale o la denominazione dell'impresa o dell'ente pubblico che ha provveduto all'iscrizione.

4. L'iscrizione nell'elenco speciale può essere ottenuta, oltre che per l'institore, per qualsiasi dipendente dell'impresa o dell'ente pubblico che ne abbia i requisiti.

5. L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge è effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione il soggetto che provvede all'iscrizione ha la sua residenza o sede legale.

6. Il preposto alla gestione, anche se sia il rappresentante legale della società o dell'ente pubblico cui il punto di vendita o l'esercizio pubblico appartengono, deve essere iscritto nell'elenco speciale ed avere tutti i requisiti richiesti dall'art. 4 della legge.

7. Colui che sia iscritto nell'elenco speciale può essere preposto a qualsiasi punto di vendita o esercizio pubblico della medesima impresa o del medesimo ente pubblico, in relazione all'attività commerciale per la quale l'iscrizione è stata effettuata. Il suo trasferimento da uno ad altro esercizio della medesima impresa o del medesimo ente pubblico non è soggetto ad alcuna formalità.

8. L'imprenditore commerciale può impiegare come preposti solo le persone da lui stesso iscritte nell'elenco speciale. Il subentrante può conti-

nuare a servirsi dei preposti del dante causa, purchè ne dia notizia alla camera di commercio, che ne prende nota, entro un mese dalla data di trasferimento dell'esercizio o nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisto del titolo.

9. L'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge non è subordinata all'indicazione degli esercizi commerciali cui potranno essere preposte.

10. Non può essere iscritto nell'elenco speciale quale preposto ad un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande o per il commercio di oggetti preziosi chi non abbia anche i requisiti soggettivi richiesti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773. La sussistenza di tali requisiti viene dichiarata dall'autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del preposto.

11. Il rappresentante di cui all'art. 93 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere iscritto nell'elenco speciale.

ART. 24

(Preposizione alla gestione)

1. Nell'elenco speciale previsto dall'art. 9 della legge debbono essere iscritte le persone indicate in tale articolo e nelle norme di esecuzione della legge stessa.

2. E' "preposto alla gestione" di punti di vendita o esercizi pubblici chi sia indicato come tale dal titolare dell'impresa, con apposita comunicazione scritta, al comune in cui l'esercizio commerciale ha sede.

3. Qualora il titolare dell'impresa sia una persona giuridica o una società, deve iscrivere almeno una persona nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge, prima di iniziare l'attività.

4. Il titolare di più punti di vendita o pubblici esercizi ha facoltà di preporre alla gestione di tutti o parte di essi anche una sola persona, fatta comunque salva l'applicazione delle norme sui requisiti richiesti per l'iscrizione in rapporto ai tipi di attività e alle specializzazioni merceologiche.

5. Il preposto di cui all'art. 9 della legge, in caso di sua assenza o impedimento per non più di quaranta giorni continuativi durante ciascun anno, può essere sostituito da persona non iscritta nell'elenco speciale delegata dal preposto stesso o dal preponente.

ART. 25

(Cancellazione dal registro e dall'elenco speciale)

1. La cancelleria del tribunale e l'autorità di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di competenza, comunicano alla camera di commercio di residenza i nominativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 7, n. 2, della legge o che si trovino nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 3 di tale articolo o che abbiano perduto i requisiti soggettivi di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, eventualmente richiesti.

2. La cancellazione dal registro e dall'elenco speciale è disposta per la perdita dei requisiti soggettivi prescritti, per morte o per estinzione dei soggetti iscritti e anche su loro richiesta.

3. La cancellazione del preposto può essere richiesta anche dal preponente.

4. Il preposto che chieda la propria cancellazione deve comunicarlo contestualmente al preponente e, nei casi di subingresso, anche al subentrante.

5. La cancellazione del titolare dell'impresa commerciale dal registro non comporta la cancellazione del preposto dall'elenco speciale.

6. La commissione per la tenuta del registro, quando risulti che l'iscritto ha perduto i requisiti richiesti dall'art. 7 della legge, contesta il fatto all'interessato, fissandogli un termine non superiore a sessanta giorni per le sue eventuali deduzioni.

7. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, la camera di commercio informa immediatamente gli organi che hanno rilasciato le autorizzazioni, per i conseguenti provvedimenti di loro competenza.

8. L'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale di un soggetto da essi cancellato avviene con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 9 della legge.

ART. 26

(Preposizione alla gestione per le associazioni volontarie)

Le disposizioni contenute nei precedenti artt. 23 e 24 si applicano anche alle associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo che esercitano l'attività prevista dall'art. 1, n. 3, della legge.

ART. 27

(Diritti dovuti per l'iscrizione)

1. Il pagamento del diritto fisso cui è subordinata l'iscrizione nel registro e nell'annesso elenco speciale ai sensi dell'art. 10 della legge è costituito dal pagamento del diritto di segreteria previsto dalla voce 17

della tariffa allegata al decreto-legge 23 d cembre 1977, n. 973, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49; così come modificata sia del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sia dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dalla legge 26.10.1987, n.435

2. Colui che con la medesima domanda chiede l'iscrizione per più specializzazioni merceologiche è tenuto al pagamento di un solo diritto. Tale disposizione si applica soltanto nell'ambito di un medesimo tipo di attività (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione di alimenti e bevande).

3. Qualora venga richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale, anche se con unica domanda, per più persone, il diritto fisso è corrisposto per ciascuna persona.

4. Il pagamento del diritto è dovuto anche nei casi di iscrizione conseguente al trasferimento di residenza o di sede legale, nella misura prevista dalla voce 12 della medesima tariffa di cui al comma 1.

ART. 28

(Esenzione dall'iscrizione)

L'attività di vendita di merci o di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in alberghi e in altre strutture ricettive non è sottoposta alle norme della legge, quando sia esercitata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato relative all'attività ricettiva.

L'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione nelle strutture ricettive è consentito anche a soggetti diversi dal titolare delle strutture stesse, con il suo consenso e nel rispetto delle norme vigenti.

ART. 29

(Enti pubblici)

Quando le attività previste dall'art. 1 della legge siano esercitate dagli enti pubblici in conformità alle leggi ed ai regolamenti che li disciplinano o ai loro statuti, le norme della legge e quelle del presente decreto sono applicabili soltanto per l'iscrizione nell'elenco speciale, ai sensi dell'art. 9 della legge, dei preposti alla gestione dei punti di vendita e degli esercizi pubblici.

CAPO II

PIANI COMUNALI

ART. 30

(Norme e direttive di carattere generale per la formazione dei piani comunali)

1. I piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva di cui al Capo II della legge debbono tendere al graduale conseguimento di una più ampia dimensione media degli esercizi commerciali, considerando anche l'opportunità di stabilire i limiti minimi di superficie di vendita particolarmente per gli esercizi relativi ai generi di largo e generale consumo e agli altri prodotti di uso corrente.

2. I piani stabiliscono che nel rilascio delle autorizzazioni si tenga conto dell'opportunità di promuovere e facilitare l'apertura di esercizi destinati ad integrare altre forme di attività economica nell'interesse generale degli scambi e del turismo, avuto riguardo agli usi del commercio e alle esigenze dei consumatori.

3. Nei piani debbono essere contenute norme e direttive per la razionalizzazione delle strutture e delle infrastrutture dell'apparato distributivo e per assicurare che il servizio distributivo, nelle varie zone, sia prestato nelle

4 — Libreria - S.O.G.U. n. 204.

forme rispondenti alle esigenze del pubblico, avuto riguardo alle necessità particolari delle zone di nuovo insediamento.

4. Nella formazione dei piani si tiene conto anche dell'entita e del prevedibile sviluppo del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge e delle altre forme di distribuzione previste dalla legge e dal presente decreto.

5. I piani non possono fissare per il rilascio delle autorizzazioni alcun limite numerico per i nuovi esercizi, sia esso riferibile all'intero territorio comunale o a singole zone o a singoli settori o specializzazioni merceologiche, nè possono stabilire distanze minime tra i vari esercizi.

6. Nella formazione dei piani debbono essere osservate le norme stabilite con i piani regolatori generali e particolareggiati, con i programmi di fabbricazione, con i piani regolatori intercomunali, con i piani territoriali di coordinamento, con i piani di assetto del territorio approvati dalle competenti autorità regionali e ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonchè le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dagli organi della regione.

7. Le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale possono essere fornite dalla regione per zone socio-economiche omogenee, nelle quali essa suddivide il proprio territorio. Possono costituire zone di tale tipo anche le comunità montane istituite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nel fornire le dette indicazioni la Regione deve precisare i criteri di programmazione della rete distributiva attinenti alle grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge.

8. I piani comunali possono prevedere il rilascio di autorizzazioni stagionali per ogni tipo di esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze della popolazione o si verifichi un notevole flusso turistico stagionale.

9. Il rilascio di autorizzazioni stagionali è possibile anche fino a quando non siano stati adottati i piani.

10. Nella elaborazione dei piani l'autorità comunale può avvalersi della collaborazione della Camera di commercio e dell'Ufficio provinciale dell industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 31

(Superficie globale della rete di vendita per generi di largo e generale consumo)

1. Al fine di consentire e promuovere a norma dell'articolo 12, secondo comma, della legge un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive in conformità alle esigenze dell'economia generale e del consumo, i piani comunali, tenendo conto della struttura distributiva esistente e dello sviluppo di essa ritenuto opportuno, debbono determinare il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo distintamente per gli esercizi da autorizzare in base alla tabella VIII di cui all'allegato 5 al presente decreto e per gli altri esercizi. La detta distinzione dei limiti globali di superficie è facoltativa nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti.

2. Ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge, la determinazione del limite massimo della superficie globale di vendita va effettuata solo per l'apertura di nuovi esercizi.

3. Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII è ripartito tra le specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle I, Ia, II, VI e IX.

4. Non possono essere previsti limiti massimi della superficie globale di vendita per esercizi diversi da quelli corrispondenti alle tabelle merceologiche indicate nei commi precedenti.

5. Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie indicato nell'autorizzazione è unico per tutti i generi di largo e generale consumo

6. Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti di largo e generale consumo congiuntamente ad altri prodotti, la superficie destinata ai primi non può essere, in nessun caso, superiore a quella per essi indicata nell'autorizzazione.

ART. 32

(Piani e tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande)

1. Ai fini della formazione dei piani di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, e per il rilascio e la vidimazione delle relative licenze gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti in:

a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie ed esercizi similari).

c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).

2. Il piano, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, può prevedere il rilascio di licenze per esercizi di cui alla lettera

b) nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

3. L'adozione dei piani di cui al presente articolo con i criteri e le modalità di cui al capo II della legge non comporta la determinazione della superficie minima del locale destinato all'esercizio dell'attività.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà, in quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonchè, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lett. a) del comma 1 i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lett. b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria ma esclusi quelli di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia minuto dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge e vengano osservate le norme della legge stessa.

6. E' consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente.

7. Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente più attività corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, le distanze minime di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, sono fatte rispettare con riferimento all'attività prevalente, che è accertata dal sindaco.

8. E' soggetto alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 524, ed a quelle del presente articolo chiunque abbia nei locali in cui vende bevande o generi alimentari impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

9. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti o bevande l'assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta.

ART. 33

(Adozione dei piani comunali)

1. Qualora le osservazioni presentate al comune ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge non vengano esaminate dal consiglio comunale entro il termine prescritto, esse si intendono respinte.

2. L'accoglimento delle osservazioni di cui all'art. 20, quarto comma, della legge non dà inizio ad una nuova procedura di pubblicazione ed approvazione del piano.

3. Il termine stabilito dall'art. 20, ultimo comma, della legge per ricorrere contro il piano decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della regione della notizia dell'approvazione da parte della commissione regionale di controllo della delibera consiliare di adozione del piano.

4. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del piano senza che il consiglio comunale abbia adottato il nuovo, il presidente della giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano. Il piano è approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge.

5. Qualora siano state presentate le osservazioni di cui all'articolo 20 della legge e su di esse il consiglio comunale abbia deliberato, è dalla data di tale deliberazione che il piano deve intendersi approvato dal comune. In ogni

altro caso la data di approvazione del piano è quella della delibera consiliare con la quale esso viene adottato.

6. Una copia dei piani approvati è inviata dal comune all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 34

(Superficie di vendita)

1. Superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

2. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.

3. Nello stabilire la superficie di vendita minima il piano effettua la determinazione di tale superficie per il settore alimentare e per quello non alimentare, distintamente per le varie specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle di cui all'allegato 5 al presente decreto. Per le categorie merceologiche corrispondenti alla tabella XIV e per quelle della tabella XII indicate nel successivo art. 56, comma 8, l'eventuale determinazione dei limiti minimi di superficie avrà riguardo alla natura delle categorie di prodotti posti in vendita.

4. In mancanza del piano il consiglio comunale non ha facoltà di stabilire la suprficie di vendita minima.

5. Non possono essere stabiliti limiti massimi di superficie di vendita per esercizio, quali che siano gli esercizi oggetto della domanda di autorizzazione o nulla-osta.

ART. 35

(Localizzazione dei centri commerciali e degli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati)

Qualora i piani regolatori particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate determinino gli spazi riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed agli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, la localizzazione di tali impianti di vendita deve essere stabilita dagli strumenti urbanistici predetti con generico riferimento limitato alla zona o alle zone prescelte, senza alcuna indicazione di aree o stabili determinati.

ART. 36

(Rilevazione della consistenza della rete distributiva)

1. Ai fini dell'attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale, ogni comune deve inviare alla camera di commercio competente per territorio, al termine di ciascun trimestre, copia delle autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo e delle licenze di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciate o revocate nel corso del trimestre stesso. I dati raccolti sono a disposizione degli enti e degli organi pubblici interessati.

2. Le autorizzazioni alla vendita e le licenze per la somministrazione di alimenti o bevande di cui al comma 1 debbono essere rilasciate o revocate sui moduli di cui agli allegati n. 7 e n. 8 al presente decreto, adeguatamente modificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'elaborazione automatizzata dei dati. Tali moduli sono distribuiti dalle camere di commercio.

3. L'obbligo di cui al comma 1 va osservato a partire dal termine del primo trimestre del 1989. I dati sulle autorizzazioni alla vendita e sulle

licenze per la somministrazione di alimenti o bevande in atto alla data del 31 dicembre 1988 sono inviati dai comuni alle camere di commercio, su moduli ad essi appositamente distribuiti dalle camere medesime, predisposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le camere di commercio, unitamente al bollettino di conto corrente postale per la riscossione del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, inviano un questionario a tutti i soggetti esercenti una delle attività indicate nell'art. 1, secondo comma, della legge, qualora dio venga chiesto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai suoi fini d'istituto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere che il questionario suddetto venga inviato anche a soggetti operanti in settori non disciplinati dalla legge.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità di acquisizione, utilizzazione e messa a disposizione dei dati di cui al presente articolo.

ART. 37

(Commissioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge - Nomina e composizione)

1. Gli studiosi e gli esperti dei problemi della distribuzione previsti dall'art. 19 della legge sono nominati con provvedimento dello stesso organo che ha nominato la commissione.

2. Le commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge hanno facoltà di sentire coloro che intendono aprire i centri commerciali al dettaglio e i punti di vendita di cui all'art. 27 della legge.

3. Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all'art.15 della legge sono designati dalle rispettive organizzazioni comunali di categoria. Quando esistano per una categoria più organizzazioni e nessuna abbia un grado di rappresentatività di assoluta prevalenza, le designazioni sono ripartite tra di esse. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione comunale, la designazione deve essere effettuata, con lo stesso criterio, dalle organizzazioni provinciali o, in mancanza, dalle organizzazioni regionali o, mancando anche quest'ultime, dalle organizzazioni nazionali corrispondenti.

4. Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all'art. 17 della legge sono designati dalle organizzazioni regionali, secondo i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

5. In caso di sua assenza o impedimento il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato è rappresentato dal funzionario che ne fa le veci nell'ufficio.

6. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.

7. Il segretario delle commissioni previste dagli artt. 15 e 16 della legge è un funzionario comunale nominato dal sindaco, quello della commissione prevista dall'art. 17 della legge è un funzionario regionale nominato dal presidente della giunta regionale.

8. I membri delle commissioni di cui al presente articolo che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

9. Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 e della Commissione di cui all'art. 17 della legge sono a carico, rispettivamente, dei comuni e della regione.

10. La procedura di rinnovo delle commissioni di cui al presente articolo va iniziata dai competenti organi almeno tre mesi prima della data di scadenza.

11. Trascorso un mese dalla data di scadenza delle commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge senza che sia stata nominata la nuova commissione, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo e terzo comma, della legge.

ART. 38

(Commissioni previste dagli artt. 15, 16 e 17 della legge - Deliberazioni)

1. Il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge è disciplinato dalle stesse disposizioni contenute nell'art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del presente decreto.

2. Il parere delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 della legge ha valore vincolante solo fino alla data di approvazione da parte del consiglio comunale del piano.

3. Le commissioni di cui al presente articolo non intervengono per il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso.

4. Qualora, nei casi di domande per il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita che non modifica le caratteristiche dell'esercizio e di cui all'art. 43, comma 2, del presente decreto, nonchè per il rilascio delle autorizzazioni all'ampliamento, al trasferimento e alla concentrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, da ultimo prorogato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, le commissioni di cui al presente articolo non si pronuncino entro 30 giorni dalla sottoposizione ad esse della questione, il sindaco è tenuto a decidere immediatamente sul rilascio dell'autorizzazione.

ART. 39

(variazioni demografiche e composizione delle commissioni previste dagli artt.15 e 16 della legge)

1. Nei comuni non capoluoghi di provincia la composizione delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 della legge deve essere modificata in modo conforme al disposto degli articoli stessi, e la procedura per la nomina della nuova commissione deve essere iniziata, a decorrere dal momento in cui la popolazione residente risulti dall'anagrafe comunale essere divenuta superiore o inferiore ai 50.000 abitanti. Trascorso un mese senza che il consiglio comunale abbia nominato la nuova commissione, si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 non possono essere rilasciate autorizzazioni se non con l'intervento della nuova commissione.

3. Nei comuni con popolazione residente uguale a 50.000 abitanti deve essere nominata la commissione di cui all'art. 15 della legge.

ART. 40

(Revisione del piano)

1. Qualora in situazioni particolari si determinino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone o di alcuni settori merceologici, il piano può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, per evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori, con la stessa procedura prevista per l'approvazione. La variazione determina la data d'inizio del successivo quadriennio e per tale periodo resta esclusa ogni facoltà di variazione.

2. Qualora l'applicazione agli esercizi di vendita dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n.

15. non avvenga nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione del piano di cui alla legge; essa dà luogo a variazione del piano stesso ed all'inizio di un nuovo quadriennio.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al piano e agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524.

CAP III

AUTORIZZAZIONE E FORME SPECIALI DI VENDITA

ART. 41

(Autorizzazione)

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere formulata in conformità all'allegato 1 al presente decreto. Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o far autenticare la firma apposta in calce alla domanda, nè a fornire certificati di iscrizione nel registro o nell' elenco speciale.

2. La prova che il richiedente l'autorizzazione è iscritto nel registro è data nei modi di cui all'allegato 1 al presente decreto.

3. Chiunque chieda un'autorizzazione deve indicare la superficie di vendita o di somministrazione. Chi ai sensi della legge 27 marzo 1987, n. 121, intenda concentrare in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico, e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni, ha diritto ad avere autorizzata per ciascuna delle tabelle merceologiche possedute la superficie di vendita che ha indicato nella domanda di autorizzazione, anche se diversa da quella originaria.

4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione fatto salvo quanto disposto dagli artt. 29 e 30 della legge e dall art. 44 del presente decreto. L'ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.

5. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

a) alla condizione che l'interessato disponga, già all'atto della domanda del locale di vendita e che ne dia dimostrazione;

b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;

c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello di "prevenzione incendi".

6. Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita o di somministrazione, al pubblico, deve essere indicata la superficie di vendita o di somministrazione autorizzata. Qualora non venga indicata, deve intendersi per essa la superficie dell'intero locale nel quale l'attività commerciale viene svolta.

7. Qualora la superficie di vendita sia indicata nel provvedimento di autorizzazione cumulativamente per più tabelle, anzichè distintamente per ciascuna di esse, la superficie di vendita relativa a ciascuna tabella deve intendersi pari a quella indicata.

8. La disposizionedi cui al comma 7 si applica anche nei casi in cui vengano svolte in un medesimo locale più attività commerciali, di vendita o di somministrazione, e la superficie utilizzata sia indicata cumulativamente.

9. Il termine di cui all'art. 31, lettera a), della legge decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

10. Per autorizzazione "stagionale" si intende un'autorizzazione rilasciata ai sensi delle norme vigenti che autorizza all'esercizio dell'attività per una stagione", la cui ampiezza è stabilita dal provvedimento autorizzatorio. Il rilascio e la validità di tale autorizzazione sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.

11. In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, nè a quelle previste dai piani comunali, nè a quelle di cui all'art. 9 della legge. Tale disposizione si applica anche alle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande rilasciate ai sensi dell'art. 103 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

12. Della data di inizio della sospensione dell'attività non stagionale nell'esercizio di vendita al pubblico e in quello per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande il titolare deve dare notizia al comune e, per i pubblici esercizi, anche all'autorità di pubblica sicurezza, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per più di un mese.

13. Coloro a cui favore sia stato deciso in via definitiva un ricorso avverso il diniego dell'autorizzazione hanno diritto ad ottenere dall'autorità competente il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività.

14. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate può affidare uno o più di tali reparti, perchè lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel registro, dandone immediata comunicazione alla camera di commercio, al comune e all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso. Questi deve

fare denuncia dell'esercizio dell'attività alla camera di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982, nonchè fare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

15. La fattispecie di cui al comma 14 del presente articolo non costituisce un caso di subingresso.

ART.42

(Trasferimento dell'esercizio)

1. Il trasferimento di sede di un esercizio di vendita deve intendersi come trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività relativa a tutte le tabelle merceologiche possedute.

2. Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, ripartisca il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona è subordinato alla sola comunicazione al comune, che deve essere effettuata non più tardi di trenta giorni dalla data in cui esso è avvenuto.

3. Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, non suddivida il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio di vendita da un punto all'altro del territorio comunale è soggetto alle stesse disposizioni di cui al precedente comma 2.

4. L'esercizio di vendita può essere trasferito su una superficie minore di quella originaria, purchè non inferiore a quella minima stabilita.

5. Qualora il trasferimento sia effettuato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e riformulato dalla legge 27 marzo 1987, n.121, la nuova superficie di

vendita non può essere inferiore a quella originaria e in ogni caso a quella minima stabilita.

6 In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il sindaco, sentita la commissione comunale, può consentire il trasferimento in altra zona di un esercizio anche in deroga alle norme e direttive del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva.

7. Qualora sia consentito esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l'attività di commercio all'ingrosso e quella di commercio al minuto, il trasferimento dell'esercizio è disciplinato dalle disposizioni relative all'attività prevalente.

8. Qualora nello stesso locale siano esercitate l'attività di vendita disciplinata dalla legge e le attività di somministrazione di alimenti o bevande od altra attività, esse possono essere trasferite in altra sede anche separatamente l'una dall'altra.

9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8 l'attività di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 56, comma 9, e l'attività di vendita corrispondente alla tabella istituita dal successivo art. 57, comma 1, per i titolari della licenza di p anificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, non possono essere trasferite di sede separatamente dall'attività delle imprese previste nell'art. 45, numeri 2, 3 e 7, della legge e dall'attività dei titolari stessi della licenza di panificazione.

10. Chi intenda trasferire l'esercizio in altra zona deve riprendere l'attività entro un anno dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga del termine ai sensi dell'art. 31, lett. a), della legge.

11. La domanda di trasferimento dell'esercizio presentata, da chi abbia sospeso l'attività, prima della scadenza del termine di cui all'art. 31, lett. b), della legge interrompe il decorso della sospensione stessa ai fini dell'applicazione di tale articolo.

ART. 43

(Ampliamento della superficie di vendita)

1. Nei casi in cui siano stabilite superfici di vendita minime, il titolare dell'esercizio già aperto che abbia una superficie di vendita inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la sua attività nel locale e ad ampliare la superficie di vendita sino al raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga al limite massimo di superficie globale di vendita previsto per i generi di largo e generale consumo. Dell'effettuato ampliamento deve dare comunicazione al comune entro sessanta giorni.

2. Agli effetti dell'art. 24, secondo comma, della legge l'ampliamento che modifica le caratteristiche dell'esercizio è quello che determina il raddoppio della superficie di vendita originaria dell'esercizio o, nella ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, della superficie di vendita minima stabilita.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al subentrante.

ART. 44

(Priorità nell'accoglimento delle domande di autorizzazione)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge, per rilascio di un'autorizzazione all'attuazione di forme associative si intende il rilascio di un'autorizzazione ad un ente giuridico costituito da non meno di cinque esercenti che abbiano ad esso trasferito i propri esercizi commerciali e si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell'art. 29 stesso.

2. Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero comune vengano presentate, contestualmente, domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale, domande di autorizzazione all'ampliamento dei locali e domande di apertura di nuovi esercizi, le domande di trasferimento e di amplia-

mento debbono essere esaminate e accolte con priorità rispetto a quelle di apertura di nuovi esercizi. secondo il disposto dell'art. 29. secondo comma, della legge.

3. Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l'intero comune esistano solo domande di apertura di nuovi esercizi, anche quelle fra esse che abbiano la medesima data di presentazione debbono essere esaminate secondo il criterio di cui all'art. 30, primo comma, della legge.

4. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio commerciale e quelle di autorizzazione all'ampliamento dei locali, relative alla stessa zona o, se del caso, all'intero territorio comunale, e aventi al stessa data di presentazione, debbono essere esaminate secondo il seguente criterio di priorità:

a) per prima la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1;
b) per seconda la domanda di solo trasferimento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1;
c) per terza la domanda di solo ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1;
d) per quarta la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un singolo esercente;
e) per quinta la domanda di solo trasferimento presentata da un singolo esercente;
f) per sesta la domanda di solo ampliamento presentata da un singolo esercente.

5. Qualora per ciascuna delle dette categorie esistano più domande, si segue per il loro esame lo stesso criterio di cui all'art. 30, primo comma, della legge.

6. Per data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata con cui viene inoltrata la domanda.

7. Le norme dell'art. 29, secondo e terzo comma, della legge e quelle del presente articolo si applicano anche agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 45

(vidimazione annualé dell autorizzazione)

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge, i comuni possono assoggetare a vidimazione le autorizzazioni alla vendita da essa previste.

2. La vidimazione è effettuata annualmente, prima della scadenza di ciascun anno, computato con decorrenza dal giorno del rilascio, con l'apposizione di un visto sull'atto originario o su copia di esso autenticata ai sensi della legge.

3. La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita stagionali è effettuata prima della ripresa dell'attività, con le stesse modalità di cui al comma 2.

4. La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita e la rinnovazione delle licenze per la somministrazione di alimenti o bevande sono subordinati anche all'indicazione del numero e della data di iscrizione al registro delle ditte, nonchè all'indicazione della superficie di vendita o di somministrazione utilizzata al momento della presentazione della domanda di vidimazione o di rinnovazione.

ART. 46

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività l'organo che la dispone dà notizia entro trenta giorni alla camera di commercio nel cui registro l'interessato è iscritto.

2. In caso di comprovata necessità il sindaco proroga il termine per la revoca dell'autorizzazione anche nel caso di cui all'art. 31, lettera b), della legge.

ART. 47

(Grandi strutture di vendita)

1. Colui che intenda creare un centro commrciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi può presentare al sindaco un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano. Ai soli fini della presentazione della domanda può non essere iscritto al registro.

2. Qualora il soggetto di cui al comma 1 chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda che esse, se potranno essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano iscritti nel registro per le attività corrispondenti.

3. Coloro che intendano creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliano conservare la distinta titolarità, possono chiedere al sindaco che l'esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformità alle norme e direttive del piano.

4. Prima del rilascio dell'autorizzazione è possibile sostituire i richiedenti originari con altri.

5. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 non costituiscono casi di subingresso.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli esercizi di vendita non possono essere in numero inferiore a 8 e debbono essere inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.

ART. 48

(Nulla-osta regionale)

1. La richiesta del nullaosta di cui agli artt. 26 e 27 della legge è necessaria solo per gli esercizi di vendita al minuto, va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione delle domande di apertura e va trasmessa dal sindaco alla giunta regionale unitamente a tali domande.

2. Ai fini del nullaosta regionale di cui all'art. 27 della legge, il sindaco trasmette alla giunta regionale tutte le domande di apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, purchè gli interessati abbiano i requisiti di legge.

3. Gli interessati inviano per conoscere alla giunta regionale copia delle domande presentate per l'apertura degli esercizi di cui agli articoli 26 e 27 della legge.

4. La decisione sul nullaosta deve essere comunicata dalla giunta regionale al sindaco entro sette giorni dalla data della sua adozione. Entro trenta giorni da tale comunicazione il sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge. Quando la giunta regionale concede il nullaosta, il sindaco deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio entro trenta giorni dalla data del nullaosta medesimo.

5. Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco delle domande di apertura senza che la giunta regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego del nullaosta, senza che il sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge, le dette domande si intendono respinte e si applica l'art. 28, ultimo comma, della legge.

6. Il consenso della regione richiesto dagli art. 26 e 27 della legge per l'impianto delle grandi strutture di vendita non è richiesto nè per il trasferimento di sede, nè per l'ampliamento della relativa superficie di vendita, salvo che per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente siano raggiunti i limiti di cui agli articoli stessi.

ART. 49

(Subingresso di esercenti attività di vendita sottoposte ad autorizzazione)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l attività corrispondente solo ad una o più delle tabelle merceologiche di un esercizio.

2. Agli effetti dell'art. 29, primo comma, della legge e dell'art. 50 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumano in proprio.

3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto all'art. 31, lett. a), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. Nel caso in cui una farmacia ponga in vendita anche prodotti non medicamentosi il termine è prorogato fino alla cessione della stessa.

5. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.

6. Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro e chiesto l'autorizzazione. Qualora non ottenga l'iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 31, lett. a), della legge, decorrente dalla data dell'iscrizione.

7. Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui la azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo.

8. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 31, lettera a), della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.

10. Il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune.

11. Qualora nello stesso locale siano esercitate l attività di vendita disciplinata dalla legge e le attività di somministrazione di alimenti o bevande o altra attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

12.
vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 56, comma 9, e l attività di vendita corripondente alla tabella istituita dal successivo art. 57, comma 1, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, non possono essere cedute separatamente dall'attività delle imprese previste nell'art. 45, numeri 2, 3 e 7, della legge e dall'attività dei titolari stessi della licenza di panificazione.

13. La società, cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale, può continuare l'attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell'iscrizione nel registro e del trasferimento della autorizzazione intestata allo stesso dante causa, purchè entro un anno dal conferimento segua l'autorizzazione occorrente. Il termine può essere prorogato dal sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato.

ART. 50

(Subingresso di esercenti attività di vendita non sottoposte ad autorizzazione)

1. Qualora lo svolgimento dell'attività di vendita sia subordinato soltanto all'iscrizione dell'esercente nel registro, il subentrante per atto tra vivi, nella gestione o nella proprietà dell'esercizio, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, purchè sia già iscritto nel registro all'atto del trasferimento dell'esercizio stesso.

2. Nel caso di cui al comma 1 il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro. Qualora non l'ottenga entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. Il termine di un anno di cui al comma 2 è prorogato dalla commissione per la tenuta del registro quando il ritardo nell'iscrizione non sia imputabile all'interessato.

4. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto del comma 2.

ART. 51

(Subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti o bevande)

1. Per trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri che l'assumano in proprio e il trasferimento della proprietà dell esercizio.

2. Il subentrante già iscritto nel registro alla data di trasferimento dell esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto la licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 31, lettera a), della legge, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

3. Le disposizioni contenute nell'art. 49, commi 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 del presente decreto si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante apparecchi automatici.

ART. 52

(Subingresso degli incapaci)

Nei casi in cui il tribunale autorizza la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace si provvede all'iscrizione provvisoria dello stesso nel registro, fino a che persiste lo stato di incapacità, e l'autorizzazione alla vendita deve provvisoriamente essere intestata all'incapace.

A cura di chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve essere richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale di idonea persona, secondo le norme previste dalla legge e dai decreti di applicazione in materia di subingresso.

Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve chiedere, a pena di decadenza dal titolo per l'esercizio dell'attività commerciale, l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione.

Qualora non ottenga l'iscrizione entro il termine di un anno dalla detta cessazione, decade dal titolo per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

ART. 53

(Spacci interni ed esercizio dell'attività commerciale in locali non aperti al pubblico)

1. La distribuzione di merci e di alimenti o bevande ai sensi dell'art. 34, primo comma, della legge è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo ed è consentita solo per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche I, VI, VII e IX e per gli articoli casalinghi. Tale limitazione merceologica non sussiste per gli spacci interni già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività alla sola condizione che provi la sua iscrizione nel registro o quella della persona preposta alla vendita nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge.

3. La somministrazione di alimenti o bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico non è soggetta alle norme della legge e del presente decreto, ma solo a quelle di pubblica sicurezza, in quanto applicabili, e a quelle igienico-sanitarie.

4. Per le cooperative di consumo ed i consorzi di cui all'art. 34 della legge il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato all'iscrizione nel registro e nell'elenco speciale ed alle limitazioni di carattere merceologico previste dal comma 1 del presente articolo, nè alle norme e direttive previste dai piani comunali, purchè la vendita sia effettuata esclusivamente in favore dei soci.

5. Chi venda i prodotti di propria produzione esclusivamente ai dipendenti o soci non è soggetto alle norme della legge e del presente decreto.

6. Agli effetti della legge e delle relative norme di esecuzione, per "locali non aperti al pubblico" si intendono i locali l'accesso ai quali è riservato a soggetti determinati.

7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 34 della legge, la disposizione di cui al comma 6 si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati, fatti salvi l'art. 8, comma 3, e l'art. 28 del presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio per automotoveicoli, effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzioni audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori

ART. 54

(Distribuzione e somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici)

1. L'autorizzazione prevista dall'art. 35 della legge per l'installazione di apparecchi per la vendita al pubblico al minuto di merci è subordinata esclusivamente all'iscrizione dell esercente nel registro e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

2. L'installazione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al minuto di prodotti compresi nella sua tabella merceolgica è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

3. Per l'installazione di più apparecchi in un medesimo punto o in punti diversi dello stesso comune è rilasciata, su domanda dell'interessato, un'unica autorizzazione.

4. Qualora la vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio al minuto ed è soggetta alle norme di cui agli artt. 24 e 25 della legge.

5. L'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande è subordinata esclusivamente all'iscrizione dell'esercente nel registro, al possesso da parte sua della licenza di cui all'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie. La licenza è rilasciata alle sole condizioni previste dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento.

6. L installazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande è subordinata all'osservanza delle stesse norme contenute nel comma 2 del presente articolo.

7. Qualora la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l'installazione di tali apparecchi a considerata come apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande ed è soggetta alle stesse norme.

8. L'installazione negli spacci previsti dall'art. 34, primo comma, della legge, e negli altri casi contemplati da tale articolo, di apparecchi automatici per la distribuzione o la somministrazione di prodotti non è soggetta alle norme della legge e del presente decreto, salva l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, di pubblica sicurezza.

9. Alla vendita e alla somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici non si applicano gli articoli 23 e 24 del presente decreto.

ART. 55

(Forme speciali di vendita e di propaganda commerciale)

1. Le forme speciali di vendita di cui all'art. 36 della legge sono esclusivamente quelle effettuate nei riguardi del consumatore finale.

2. Le norme del capo I della legge si applicano solo alle imprese che esercitano la vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio. Ai loro incaricati si applicano le disposizioni del presente articolo.

3. L'autorità di pubblica sicurezza cui devono essere forniti gli elenchi degli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio o la propaganda commerciale di cui all'art. 36 della legge è quella della sede legale dell'impresa.

4. L'autorità di pubblica sicurezza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.

5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalità e la fotografia dell'incaricato, l indicazione a stampa della sede dell'impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell'impresa e deve essere firmato da quest'ultimo.

6. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, è sufficiente che l'impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti dalla sua attività, con un massimale adeguato al volume dei suoi affari.

ART. 56

(Tabelle merceologiche - Norme di carattere generale)

1. Le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 24 della legge sono contenute nell'allegato 5 al presente decreto.

2. Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto merceologico delle tabelle o delle categorie di prodotti cui esse si riferiscono, salvo che nei casi previsti dal comma 8. Qualora autorizzazioni dal contenuto merceologico limitato vengano rilasciate fuori di tali casi, i titolari di esse hanno facoltà di porre in vendita tutte le merci comprese nelle tabelle e nelle categorie merceologiche cui le autorizzazioni si riferiscono.

3. Un esercizio può vendere solo le merci comprese nelle tabelle merceologiche in relazione alle quali gli è stata rilasciata l'autorizzazione alla vendita.

4. E' consentito il rilascio, per un medesimo punto di vendita, di autorizzazioni per più tabelle merceologiche, anche dell'autorizzazione per la tabella VIII e di quella per altra tabella, fatti salvi i divieti di legge.

5. Chi ha ottenuto l'autorizzazione per una o più tabelle merceologiche è autorizzato a porre in vendita tutte le merci che siano comprese, in base agli usi generali e locali del commercio, nelle categorie in esse indicate, fatti salvi i divieti di legge.

6. La specifica indicazione di un prodotto in una tabella non esclude che esso possa essere posto in vendita anche in base ad una tabella diversa, secondo la norma prevista nel comma 5.

7. Le possibilità, previste dalle norme della legge e del presente decreto, di vendita promiscua di più prodotti appartenenti ad una medesima tabella merceologica, o a più tabelle, si intendono in ogni caso subordinate all'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario, relative a determinati prodotti.

8. Possono essere ottenute, relativamente alla tabella XII, autorizzazioni limitate alla vendita di una o più delle seguenti categorie di prodotti: "mobili", "articoli casalinghi", "elettrodomestici", "apparecchi radio e televisi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio", "materiale elettrico".

9. Per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all'art. 45, n. 2, 3 e 7, della legge, sono istituite tre apposite tabelle, tenuto conto della natura degli esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico. Tali tabelle, il cui contenuto è indicato nell'allegato 9 al presente decreto, sono ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto.

10. In deroga al disposto del comma 3 la vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse è consentita nell'esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.

11. Insieme ai prodotti compresi in una delle tabelle merceologiche si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscano il contenitore, purchè siano di modesto valore o la vendita sia effettuata. comunque. secondo gli usi del commercio.

12. Le autorizzazioni per la tabella XIV non possono in alcun caso riferirsi a prodotti che siano compresi in una delle altre tabelle o che debbano considerarsi appartenenti ad una categoria compresa in una di esse.

13. Le autorizzazioni relative alla tabella XIV suddetta sono rilasciate per categorie di prodotti, anche se nelle domande siano stati specificati i singoli prodotti anzichè le categorie cui essi appartengono.

ART. 57

(Tabelle merceologiche - Norme di carattere particolare)

1. Il pane può essere venduto al minuto solo da operatori muniti di una delle tabelle contenute nell'allegato 5 al presente decreto che lo comprenda o della tabella "pane, sfarinati, paste alimentari e altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati", riservata ai titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, per la vendita al minuto del pane di loro produzione negli stessi locali di produzione o in altri ad essi contigui. L'autorizzazione per detta tabella è obbligatoria e al richiedente spetta di diritto.

2. Nei casi in cui sia prevista l'iscrizione nel registro, l'autorizzazione per la tabella suddetta è rilasciata a chi è iscritto per il gruppo a) o il gruppo c) di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.

3. La locuzione "carni di tutte le specie animali" impiegata nel presente decreto è comprensiva anche delle carni delle specie ittiche.

4. I prodotti alimentari a base di carni di cui alla tabella II possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura può essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

5. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati ha diritto a porre in vendita, al minuto, qualunque alimento surgelato secondo il disposto dellart. 1, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32.

6.I titolari di autorizzazioni per la tabella I o Ia o per la tabella VI hanno facoltà di vendere anche i detergenti e gli altri articoli per la pulizia, nonchè gli articoli in carta per la casa.

7. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita degli "articoli di vestiario confezionati" di cui alla tabella IX ha facoltà di vendere anche i relativi articoli complementari. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita di "calzature e articoli in pelle e cuoio" ha facoltà di vendere anche gli accessori relativi. Il titolare dell'autorizzazione per la vendita dei prodotti di cui alla tabella XII ha facoltà di vendere anche articoli ed apparecchi elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo; ha la medesima facoltà anche il titolare della stessa tabella ottenuta con un contenuto merceologico limitato, ai sensi del precedente art. 56, comma 8, o il titolare della tabella merceologica derivata dalla citata tabella XII, purchè comprendano gli "elettrodomestici" o gli "apparecchi radio e televisivi" o il "materiale elettrico".

8. Il commercio di videocassette riproducenti opere cinematografiche è soggetto alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio delle pellicole cinematografiche.

9. La categoria merceologica degli "articoli sanitari" non comprende le calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario, gli articoli di profumeria, nonchè i cosmetici.

10. In deroga al disposto del comma 12 del precedente art. 56 possono essere rilasciate autorizzazioni per la tabella XIV riferite anche alle seguenti categorie di prodotti: "accessori di abbigliamento" "biancheria intima", "audiovisivi".

ART. 58

(Modificazione delle tabelle merceologiche)

1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all'albo comunale per non meno di quindici giorni.

2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto dall'art. 37, secondo comma, della legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Può autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini.

3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi 1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all'allegato 5 al presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I suddetta non hanno facoltà di vendere il latte fresco.

4. I comuni non possono in alcun caso istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

ART. 59

(Pubblicità dei prezzi)

1. Le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell'esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i pezzi di ricambio per autoveicoli, per motoveicoli e macchine, il materiale per gli impianti elettrici e i materiali da costruzione non sono soggetti alla norma di cui al comma 1, purchè per l'adempimento dell'obbligo della pubblicità dei prezzi siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini della impresa fornitrice o di quella di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il corrispondente prezzo al pubblico.

3. La norma di cui al comma 1 non si applica ai giornali e alle riviste.

4. Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo di cui al comma 1 va osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. Nell'esercizio del commercio ambulante di cui all'art. 3 della legge e alla legge 19 maggio 1976, n. 398, l'obbligo previsto dal comma 1del presente

articolo va osservato soltanto nella vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla tabella IX, esposti sui banchi di vendita.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai libri quando essi non abbiano il prezzo indicato in copertina o in un catalogo messo a disposizione degli acquirenti.

ART. 60

(Sanzioni amministrative di cui all'art. 41 della legge)

1. Le infrazioni alle norme contenute nell'art. 4, comma 5, nell'art. 11, nell'art. 23, comma 8, nell'art. 41, comma 12, nell'art. 42, commi 2 e 3, nell'art. 43, comma 1, del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 20.000 a £. 200.000.

2. Con la stessa sanzione di cui al comma 1 del presente articolo è punito l'esercente un'attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche che non tenga esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'iscrizione nel registro dei commercianti e in quello delle ditte, nonchè gli estremi dell'autorizzazione eventualmente prescritta Con la medesima sanzione è punito anche l'esercente l'attività di vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio che non indichi sul catalogo, sul materiale pubblicitario e sugli altri atti e documenti dell'impresa gli estremi dell'iscrizione nel registro dei commercianti e in quello delle ditte.

3. Chi non indica in modo chiaro e ben visibile il prezzo delle merci esposte è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 80.000 a £. 200.000.

4. I limiti massimi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono raddoppiati nei casi di particolare gravità o di recidiva.

5. L'esercente che svolga l'attività di vendita su una superficie minore di quella autorizzata, ma superiore a quella minima stabilita, senza dare

notizia al comune dell'entità della superficie utilizzata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 200.000.

6 L esercente che, non chieda la vidimazione dell'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 200.000.

7. Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 80.000 a £. 500.000:

il subentrante per atto tra vivi iscritto nel registro, che non chieda, prima dell'inizio dell'attività, l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa;

il subentrante per causa di morte, che, non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo, inizi l'attività dopo la scadenza del termine di cui all'art. 49, quinto comma, del presente decreto, senza aver prima chiesto l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione;

il subentrante nella gestione o nella proprietà di uno spaccio interno che inizi l'attività prima di aver chiesto l'autorizzazione al comune;

il soggetto che non osserva il disposto dell'art. 24, comma 3, e dell'art. 63, comma 13, del presente decreto.

8. Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme della legge e del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 80.000 a £. 300.000. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dal presente decreto.

9. Chiunque venda prodotti non compresi nella tabella o nella categoria merceologica per la quale è abilitato dal registro e, se del caso, ha ottenuto l'autorizzazione alla vendita è punito con le sanzioni di cui all'art. 39, primo e secondo comma, della legge.

10. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono irrogate dall'Ufficio Provinciale dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, e i proventi sono devoluti allo Stato.

11. Non costituisce violazione del divieto di esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto nello stesso punto di vendita, sancito dall'art. 1, ultimo comma, della legge, l'utilizzazione dello stesso locale per l'esercizio del commercio all'ingrosso in sede fissa e della vendita al minuto per corrispondenza su catalogo o a domicilio di cui all'art. 36 della legge stessa. Non costituisce violazione del divieto suddetto neanche l'utilizzazione di uno stesso locale per l'esercizio del commercio all'ingrosso e di quello al minuto di prodotti per i quali il commercio all'ingrosso o al minuto non è disciplinato dalla legge.

12. Non costituisce violazione dell'art. 31, lettera a), della legge dar inizio all' attività entro il termine previsto su una superficie inferiore a quella autorizzata, purchè superiore a quella minima stabilita.

13. Ai soggetti tenuti all'iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che esercitano l'attività ricettiva senza essere iscritti, si applicano le disposizioni dell'art. 39 della legge relative ai soggetti che esercitano senza essere iscritti nel registro attività per le quali è richesta l'iscrizione.

ART. 61

(Sfera di applicazione della legge)

1. Ai fini dell'art. 45, n. 7, della legge, per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16

del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

2: Ai fini dell art. 45, n. 2, della legge, per prodotti farmaceutici o specialità medicinali si intendono anche gli altri prodotti affini, i presidi medico-chirurgici e gli articoli sanitari.

3. Restano salve le disposizioni relative ai benefici accordati ai profughi per l'esercizio dell'attività commerciale dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763. Esse possono trovare applicazione esclusivamente per l'esercizio della specializzazione merceologica legalmente esplicata nei territori di provenienza, e per una sola volta.

4. Per vendita in forma ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, vietata dall'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, deve intedersi esclusivamente la vendita o la somministrazione su aree pubbliche di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.

5. L'autorizzazione per la vendita al pubblico, al minuto, dei soli alimenti surgelati, di cui agli artt. 2 e 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, è rilasciata dal sindaco alla sola condizione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal citato art. 3 e dell'iscrizione dell'interessato nel registro.

6. Fatto salvo il disposto del precedente comma 5, il commercio degli alimenti surgelati è disciplinato dalle norme della legge e del presente decreto.

7. L'iscrizione nel registro e il rilascio dell'autorizzazione per la vendita dei prodotti oggetto dell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e di cui all'art. 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, sono disposti alle sole condizioni previste dalla legge e dalle relative norme di esecuzione.

8. Qualora il titolare dell'attività commerciale suddetta non sia autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria o, pur essendolo, non eserciti direttamente l'attività commerciale, deve esserlo la persona preposta alla vendi-

ta ai sensi dell'articolo 9 della legge. Chi viola tale disposizione è punito con la cancellazione dal registro e la revoca dell'autorizzazione alla vendita.

9. Gli industriali e gli artigiani di cui all art.2 della legge che intendano vendere al pubblico, al minuto, i loro prodotti sono soggetti alle norme della legge concernenti le autorizzazioni alla vendita, salvo che l'attività commerciale sia esercitata nei locali di produzione dei prodotti stessi.

10. Ai fini dell'iscrizione nel registro e del rilascio dell'autorizzazione per la tabella XI, per "oggetti preziosi" si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonchè i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se venduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, o agli altri oggetti suindicati.

11. Il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, rilasciata a fini fito-sanitari per il commercio di piante, parti di parti e semi non legittima all'esercizio dell'attività commerciale chi non sia iscritto nel registro di cui alla legge e non abbia l'autorizzazione commerciale prescritta.

12. Le disposizioni della legge non si applicano:

a) a chi esercita il commercio all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sia allo stato fresco che conservato;

b) ai produttori agricoli, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, sui propri fondi, i propri prodotti ottenuti per coltura o allevamento;

c) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività;

d) ai raccoglitori di tartufi di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752;

e) ai soggetti che trattano i beni oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori o ad utilizzatori professionali;

f) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;

g) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

h) alla vendita degli olii minerali e dei prodotti petroliferi di cui all'art.1 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, nei casi in cui è soggetta, in conformità delle norme che disciplinano il settore, a concessione o autorizzazione prefettizia o ministeriale, esclusa però l'ipotesi della vendita al minuto in sede fissa dei gas di petrolio liquefatti in bombole ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 7, modificata dalla legge 1 ottobre 1985, n. 539;

i) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

l) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

ART. 62

(Norme abrogate)

1. I decreti ministeriali 30 agosto 1971, 14 gennaio 1972, 26 maggio 1975, 28 aprile 1976, 5 maggio 1983, 24 febbraio 1984, 10 aprile 1984, 11 febbraio 1985, 27 giugno 1986 e 7 aprile 1987, n. 151, sono abrogati.

2. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai decreti ministeriali suindicati per la violazione delle norme in essi contenute non ha più luogo qualora non sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 63

(Norme transitorie relative all'attività di vendita)

1. I soggetti di cui all'art. 42 della legge che non abbiano chiesto l'iscrizione al registro istituito da tale legge, ma che abbiano avuta vidimata o rinnovata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dopo la scadenza del termine previsto dallo stesso articolo e successive modificazioni, possono ottenere l'iscrizione suddetta sulla base della pratica commerciale ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge predetta.

2. I soggetti di cui all'art. 42 della legge che abbiano presentato l'istanza prevista dal secondo comma di tale articolo, entro i termini stabiliti, ma che non abbiano ancora avuta convertita la vecchia licenza per la vendita al pubblico, al minuto, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per le tabelle merceologiche nelle quali siano comprese le merci che erano oggetto dell'attività di vendita in base alle tabelle merceologiche in vigore anteriormente al decreto ministeriale 30 agosto 1971.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso della licenza prefettizia di cui al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione valida per la tabella VIII, anche se l'esercizio abbia una superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati.

4. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 agosto 1971 svolgevano un attività di vendita, oltre che di merci previste da altre tabelle, anche di prodotti previsti dalla sola tabella II, sono autorizzati a porre in vendita, dei prodotti di detta tabella, solo quelli che già formavano oggetto della loro attività, senza pregiudizio dell'applicazione dell'art. 56, comma 4, del presente decreto.

5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 erano in possesso di licenza valida per la vendita di prodotti alimentari sono autorizzati a vendere i prodotti surgelati, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 27 gennaio 1968, n. 32, e nelle relative norme di esecuzione, anche se la licenza non era comprensiva di prodotti alimentari conservati.

6. I soggetti in possesso delle tabelle VI e X ottenute prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1976, o che a tale data avevano già maturato il diritto di ottenerle in base all'art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 30 agosto 1971, sono legittimati a vendere anche i prodotti che anteriormente alla data suddetta erano in esse compresi.

7. Le autorizzazioni rilasciate per la tabella VII anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 consentono la vendita del pane, degli sfarinati, delle paste alimentari e degli altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati.

8. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 vendevano, in base ad un'autorizzazione rilasciata per la categoria merceologica "articoli sanitari", anche prodotti compresi fra quelli indicati nell'art. 57, comma 8, del presente decreto sono autorizzati a continuarne la vendita.

9. I titolari delle imprese di cui all'art. 45, numero 2, della legge, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 vendevano come "articoli sanitari" prodotti compresi fra quelli indicati

nell'art. 57, comma 8, del presente decreto, senza avere la prescritta autorizzazione commerciale, debbono chiederla unitamente all'iscrizione nel registro di cui alla legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ed hanno diritto ad ottenerle, purchè posseggano i requisiti di cui all'art. 7 di tale legge. L'autorizzazione è limitata ai soli prodotti che erano posti in vendita.

10. I soggetti che siano stati iscritti nel registro per l'esercizio dell'attività di vendita di cui alla tabella V del decreto ministeriale 30 agosto 1971, ai sensi delle norme in vigore anteriormente al decreto ministeriale 11 febbraio 1985, sono qualificati all'esercizio dell'attività corrispondente al gruppo b) di cui all'art. 12 del presente decreto, a condizione che abbiano ottenuto l'iscrizione per esame.

11. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 di tale decreto il rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro, la sua sostituzione con il rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro ha luogo in occasione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta.

12. Chi alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d'esame di cui all'art. 14 di tale decreto per la terza volta, o più, deve essere sostituito in occasione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta.

13. La persona giuridica, la società e l'associazione di cui all'art. 5, comma 10, del presente decreto che alla data di entrata in vigore del medesimo non abbiano iscritto alcuno nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge, debbono chiedere l'iscrizione di una persona entro novanta giorni dalla data predetta.

14. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la tabella IX o per la tabella XI (calzature e articoli in pelle e cuoio) rilasciata prima di tale data hanno diritto, su loro

richiesta, a porre in vendita i prodotti della tabella IX di cui all'allegato 5 al decreto stesso e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione della tabella medesima e del suo contenuto. L'applicazione di tale disposizione non riduce il limite massimo di superficie globale di vendita previsto per la tabella IX esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto

15. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la tabella I o II o V o VI o VII, o per una delle tabelle indicate nel precedente art. 58, comma 3, rilasciata prima di tale data hanno diritto a porre in vendita i prodotti della tabella Ia di cui all'allegato 5 al decreto stesso, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione della tabella medesima e del suo contenuto, purchè siano iscritti nel registro per i vari prodotti e la superficie di vendita sia superiore a 200 mq. L'applicazione di tale disposizione non riduce il limite massimo di superficie globale di vendita previsto per le tabelle I, II e VI esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

16. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la vendita di "libri" hanno diritto a porre immediatamente in vendita i prodotti della tabella XIII di cui all'allegato 5 al decreto stesso e ad ottenere che l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio con l'indicazione della tabella stessa e del suo contenuto. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un'autorizzazione per la vendita di "oggetti preziosi" hanno diritto ad ottenere che l'iscrizione nel registro e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio con l'indicazione della tabella XI.

ART. 64

(Norme transitorie relative all'attività di somministrazione)

1. Le licenze rilasciate per la somministrazione di bevande analcooliche prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1976 e quelle

rilasciate in base al disposto dell'art. 32, comma 2, del presente decreto hanno validità fino a che i rispettivi titolari non abbiano ottenuto le licenze per gli esercizi di cui alla lettera b) del citato art. 32 ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524.

2. Qualora non sia stata ancora indicata la corrispondenza delle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande a ciascun dei tipi di esercizi di cui all'art. 32, commi 1 e 2, del presente decreto, si deve provvedere in occasione della prima rinnovazione annuale delle stesse.

ART. 65
(Norme transitorie relative all'attività ricettiva)

1. L'iscrizione nella sezione speciale dei soggetti esercenti l'attività ricettiva alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1983, n. 217, è disposta a condizione che gli interessati, a tale data e per tale attività, risultassero iscritti nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio oppure fossero in possesso della relativa licenza.

2. Se all'atto del primo rinnovo annuale della licenza all'esercizio dell'attività ricettiva, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, risulti all'autorità cui la relativa domanda è presentata che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano ancora chiesto l'iscrizione nella sezione speciale, l'autorità non può provvedere al rinnovo fino a che tali soggetti non avranno presentato domanda d'iscrizione alla camera di commercio.

3. La disposizione di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, si applica anche:

a coloro che dimostrino di aver trasferito ad altri la gestione dell'attività ricettiva anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa con un contratto in corso alla data stessa;

a coloro che dimostrino di essere stati titolari di una licenza per l'esercizio dell'attività ricettiva nel triennio precedente l'entrata in vigore della legge stessa.

4. La domanda di iscrizione dei soggetti di cui al presente articolo non è sottoposta alla commissione per la tenuta del registro.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per iscrivere alla sezione speciale coloro che risultino rappresentanti, ai sensi dell'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei titolari di attività ricettive considerati nel presente articolo.

6. Le disposizioni sull'iscrizione nella sezione speciale contenute nell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, nell'art. 19, nell'art. 20, comma 3, del presente decreto e nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano se e fino a quando la materia che ne è oggetto non sia disciplinata dalla legge regionale.

7. Qualora le legge regionale non abbia stabilito la composizione della commissione d'esame in relazione all'art. 5, lett. d), della legge statale 17 maggio 1983, n. 217, nè la stabilisca il soggetto cui la legge stessa attribuisca il compito di nominare la commissione, questa è composta dei membri previsti dall'art. 19 del presente decreto.

8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono provvedere allo svolgimento dell'esame di cui all'art. 5, lett. d), della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo l'emanazione della disciplina regionale sulla materia, se non sulla base di un'apposita convenzione che regoli i rapporti fra esse e le Regioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 4 agosto 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

DOMANDE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI

A) *Domanda di iscrizione nel registro presentata ai sensi dell'art. 4 della legge.*

Il richiedente deve indicare nella domanda i dati richiesti dall'art. 2, lettera *a)*, del decreto, la nazionalità, per quale tipo di attività e specializzazione merceologica intende ottenere l'iscrizione, in quale delle varie forme in uso (in sede fissa, con unità mobili di vendita, mediante apparecchi automatici, per corrispondenza ecc.) intende svolgere l'attività di vendita, all'ingrosso o al minuto, o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande; e l'attività economica (industriale o agricola o commerciale o ricettiva o artigianale) eventualmente esercitata al momento della richiesta di iscrizione.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento a favore della Camera di commercio del diritto fisso di cui all'art. 27 del decreto.

B) *Domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 9 della legge.*

Chi chiede l'iscrizione delle persone di cui all'art. 9 della legge deve indicare le loro generalità, data e luogo di nascita, nazionalità e residenza e allegare alla domanda la ricevuta del versamento a favore della Camera di commercio del diritto fisso di cui all'art. 27 del decreto.

C) *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.*

Il richiedente deve indicare nella domanda la Camera di commercio nel cui registro è iscritto, la data e il numero di iscrizione al registro, i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche per i quali ha ottenuto l'iscrizione, nonché fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell'ubicazione prescelta, in relazione alle caratteristiche dell'esercizio e, per i centri urbani, alle caratteristiche della zona.

D) *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 34 della legge.*

Il richiedente deve indicare nella domanda le generalità, l'indirizzo e la nazionalità (o i dati equivalenti qualora non si tratti di persona fisica), nonché l'ubicazione del locale di vendita e i dati sull'iscrizione nel registro o nell'annesso elenco speciale di cui al precedente punto *C)*.

E) *Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 35 della legge.*

Il richiedente deve indicare nella domanda la Camera di commercio nel cui registro è iscritto, la data e il numero di iscrizione, i tipi di attività e le specializzazioni merceologiche per i quali ha ottenuto l'iscrizione.

ALLEGATO 2

MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

(Art. 12 del decreto)

Nozioni di carattere generale su:

Legislazione sul commercio di vendita al pubblico (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi; orario di vendita; locazione e avviamento commerciale).

Legislazione igienico-sanitaria, sociale, fiscale e penale, relativamente all'attività commerciale di vendita.

Amministrazione e contabilità aziendale. Sistemi e tecniche di vendita.

Organizzazione del punto di vendita e gestione delle scorte.

Nozioni di carattere particolare su:

(Gruppo a)

Alimenti di origine vegetale e animale - acque minerali - bevande alcooliche e analcooliche - prodotti tropicali frutta secca.

Conservazione degli alimenti (salagione; essiccazione; affumicatura; fermentazione; additivi e conservativi; refrigerazione; congelazione; surgelazione; liofilizzazione; sterilizzazione).

Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale); igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfenzioni).

Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.

(Gruppo b)

Alimenti di origine animale - composizione, frollattura e cottura delle carni.

Animali da macelleria (anatomia, fisiologia e patologia degli animali; elementi per la valutazione delle varie specie e categorie di animali e delle relative carni) - volatili da cortile e conigli.

Fattori di alterazione delle carni e metodi di conservazione - confezione ed imballaggio delle carni.

Tecnica della sezionatura in tagli per il commercio all'ingrosso e al minuto.

Tecnica della lavorazione e preventiva selezione delle carni per la preparazione dei salumi.

Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all'ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.

(Gruppo c)

Tutte le materie previste negli altri gruppi.

(Gruppo d)

Merceologia, con riferimento ai seguenti prodotti: fibre tessili vegetali, animali, artificiali e sintetiche; filati (qualità, titolo confezionamento e imballaggio); tessuti (generalità, qualità, difetti); cuoio e pellami.

(Gruppo f)

Produzione, commercio e caratteristiche tecniche (comprese le norme tecniche di sicurezza per l'impiego) dei prodott costituenti il gruppo.

(Gruppi e, g, h)

Materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per il commercio nelle categorie di prodotti per le quali è richiest l'iscrizione.

ALLEGATO 3

MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

(Art. 17 del decreto)

Nozioni di:

Legislazione sulla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi; orari di attività; locazione e avviamento commerciale).

Legislazione annonaria, igienico-sanitaria, sociale, penale e fiscale, relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.

Alimentazione (alimenti di origine vegetale e animale; bevande alcooliche e analcooliche; acque minerali e gassate; gelateria e pasticceria; conservazione degli alimenti e delle bevande).

Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale, igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezioni).

Amministrazione e contabilità aziendale.

Sistemi e tecniche di gestione.

Organizzazione del punto di somministrazione e gestione delle scorte.

ALLEGATO 4

MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ RICETTIVA

(Art. 19 del decreto)

Nozioni di:

Legislazione sul turismo, con particolare riguardo alle norme sull'attività ricettiva e a quelle relative di carattere igienico-sanitario, sociale, penale e fiscale.

Legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Legislazione in materia di igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande, con particolare riguardo alla prevenzione di avvelenamenti e tossinfezioni.

Amministrazione e contabilità aziendale.

Tecniche di gestione.

ALLEGATO 5

TABELLE MERCEOLOGICHE

I) - Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).

Ia) - Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, (compresi il pane, purché preconfezionato all'origine, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.

II) - Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle equine e di bassa macelleria) - salumi - altri prodotti alimentari a base di carni-uova.

III) - Carni e frattaglie di bassa macelleria.

IV) - Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate.

V) - Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi.

VI) - Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati - altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati - olii e grassi alimentari di origine vegetale - uova - bevande, anche alcooliche.

VII) - Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria).

VIII) - Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria).

IX) - Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria - accessori di abbigliamento di qualuque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio.

X) - Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l'arredamento della casa.

XI) - Oggetti preziosi.

XII) - Mobili - articoli casalinghi - elettrodomestici - apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio - materiale elettrico.

XIII) - Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.

XIV) - Prodotti altri (trattasi di una o più categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti).

ALLEGATO 6

PROGRAMMA DEI CORSI PROFESSIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE

Le materie di insegnamento comprendono:

Nozioni di legislazione sul commercio di vendita al pubblico e, per i casi di cui all'art. 6, sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (accesso all'attività; pubblicità dei prezzi; orari di vendita; locazione e avviamento commerciale); nozioni di legislazione igienico-sanitaria, annonaria, sociale, fiscale, di pubblica sicurezza, penale relativamente all'attività commerciale di vendita o, per i casi di cui al citato art. 6, sull'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande; elementi di amministrazione, contabilità aziendale, sistemi e teniche di vendita, organizzazione del punto di vendita e gestione delle scorte, elementi di merceologia generale con particolare riferimento ai principali prodotti comunemente trattati dagli specifici settori distributivi; elementi di studio del mercato, dei rapporti tra produzione e distribuzione, delle principali forme associative tra commercianti.

Il programma dei corsi di cui all'art. 5 della legge deve prevedere inoltre lo svolgimento di nozioni di carattere particolare sui gruppi merceologici previsti dall'art. 12 del presente decreto; il programma dei corsi di cui all'art. 6 deve contenere lo svolgimento di nozioni di carattere particolare sulla preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Il programma può prevedere l'insegnamento di nozioni di altre materie, a scelta dell'ente organizzatore.

Le lezioni debbono avere carattere pratico e debbono comprendere anche esercitazioni.

ALLEGATO 7

COMUNE DI

IL SINDACO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;

. . . .

. . . .

rilascia/revoca a (cancellare la parola che non interessa) . . . . residente a. . . . .

di nazionalità . . . . iscritto nel registro dei commercianti della camera di commercio di . . . .

in data . . . . con il n. . . . .

a) l'autorizzazione n. . . . . . . per la tabella merceologica (1) . . . . e per una superficie di vendita di mq . . . . . . corrispondente al locale ubicato in $\frac{\text{via}}{\text{piazza}}$ . . . .;

l'autorizzazione n. . . . . . per la tabella merceologica . . . .

. . . .

b) l'autorizzazione n. . . . . . . per l'ampliamento di mq . . . . . . della preesistente superficie di vendita corrispondente all'autorizzazione n. (2) . . . . e alla tabella merceologica . . . relative al locale ubicato in $\frac{\text{via}}{\text{piazza}}$ . . . .

l'autorizzazione n. . . . . . per l'ampliamento. . . . .

. . . .

c) l'autorizzazione n. . . . . . . per il trasferimento della superficie di vendita corrispondente all'autorizzazione n. (2) . . . . . . del locale ubicato in $\frac{\text{via}}{\text{piazza}}$ . . . . al locale ubicato in $\frac{\text{via}}{\text{piazza}}$ . . . .

l'autorizzazione n. . . . . . per il trasferimento . . . .

. . . .

. . . . . ., addì . . . .

(1) Le tabelle merceologiche debbono essere indicate impiegando le cifre romane corrispondenti. Nell'indicare la tabella XIV è necessario specificare la categoria merceologica per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

(2) Si tratta dell'autorizzazione rilasciata per l'apertura. Nel caso che ci sia stato un ampliamento di superficie indicare *anche* il numero dell'autorizzazione all'ampliamento rilasciata

ALLEGATO 8

COMUNE DI

Visto . . . .

. . . .

rilascia/revoca a (cancellare la parola che non interessa) . . . . residente a. . . . .

di nazionalità . . . ., iscritto nel registro dei commercianti della camera di commercio di . . . .

in data . . . . con il n. . . . . :

a) la licenza n. . . . . . . per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all'art. 32 (1) . . . . del decreto . . . . su una superficie di somministrazione di mq . . . . . . nel locale ubicato in $\frac{\text{via}}{\text{piazza}}$ . . . . ,
la licenza n. . . . . . per l'esercizio. . . . .

b) la licenza n. . . . . . . per l'ampliamento di mq . . . . . . della preesistente superficie di somministrazione corrispondente alla licenza n. (2) . . . . . . e al locale ubicato in $\frac{\text{via}}{\text{piazza}}$ . . . . ;
la licenza n. . . . . . per l'ampliamento . . . .

c) la licenza n. . . . . . . per il trasferimento della superficie di somministrazione corrispondente alla licenza n. (2) . . . . . . del locale ubicato in $\frac{\text{via}}{\text{piazza}}$ . . . . al locale ubicato in $\frac{\text{via}}{\text{piazza}}$ . . . . ;
la licenza n. . . . . . per il trasferimento . . . .

. . . .

. . . . . ., addì . . . .

---

(1) Il tipo di esercizio di cui all'art. 32 si deve indicare facendo riferimento, a seconda dei casi, o alle lettere del primo comma o al secondo comma.

(2) Si tratta della licenza rilasciata per l'apertura. Nel caso che ci sia stato un ampliamento di superficie indicare *anche* il numero della licenza rilasciata per l'ampliamento.

ALLEGATO 9

Tabella per i titolari di farmacie

Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;

— Articoli per l'igiene della persona;

— Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;

— Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;

— Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;

— Bilance per neonati e per adulti;

— Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;

— Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;

— Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;

— Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;

— Massaggiatori, articoli di masso-terapia;

— Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;

— Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;

— Polveri per acque da tavola;

— Alimenti per piccoli animali;

— Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio

— Articoli per fumatori;

— Francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici;

— Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate a enti pubblici; moduli per contratti soggetti a registrazione;

— Articoli di cartoleria e cancelleria; mappe stradali e catastali;

— Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili;

— Posateria, temperini, piccole calamite, fibbie, specchi, pettini, forbici e bigodini;

— Necessaires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi;

— Articoli e servizi per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia, nastri, spazzole, ventagli, in metalli e materie non preziosi;

— Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi;

— Pellicole cinematografiche, musicassette e video-cassette da registrare;

— Lampade e torce elettriche, pile;

— Cerette e prodotti per la depilazione, saponi, dentifrici, spazzolini da denti, per unghie, shampoo, bagno-schiuma, rasoi, lamette, pennelli per barba, creme e schiuma da barba, dopobarba, netta-orecchie, ferma-capelli e retine per capelli, profumi, acque da toletta, acque di colonia, deodoranti, balsamo per capelli, smalti per unghie, creme per le mani, per il viso e per il corpo, cipria, ombretti, mascara, fard, matite per occhi e labbra, rossetti, accessori per manicure, prodotti abbronzanti e liquidi o creme solari e simili;

— Caramelle, confetti, cioccolatini e pastigliaggi in genere, gomme americane e simili, biscotti preconfezionati e simili;

— Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria) quali portafogli, portamonete, portassegni, portatessere, portafoto e simili, portachiavi, portacarte, cinture, cinturini per orologi;

— Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli, stuzzicadenti;

— Fazzoletti, piatti e bicchieri di carta, carta igienica;

— Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;

— Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili), cotone idrofilo;

— Articoli sportivi (meno i capi di abbigliamento e le calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti; distintivi sportivi;

— Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);

— Giocattoli (non sono comprese le biciclette), articoli per carnevale, per presepi, alberi di Natale ed addobbi natalizi, pasquali e per altre feste o ricorrenze a carattere civile o religioso; articoli per feste e giochi di società; giochi pirici;

— Fiori artificiali;

— Lucidi e tinture per stoffe e calzature, lacci, tacchi, solette, calzascarpe ed altri accessori per calzature;

Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti

— Ricambi e accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 1 *(Istituzione del registro)*. — Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale;

3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
materiale elettrico;
colori e vernici, carte da parati;
ferramenta ed utensileria;
articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
articoli per riscaldamento;
strumenti scientifici e di misura;
macchine per ufficio;
auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
combustibili;
materiali per edilizia;
legnami.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;

b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico».

— Il testo dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, modificato dall'art. 3-*ter* del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9, aggiunto dalla legge di conversione 27 marzo 1987, n. 121, è il seguente:

«Art. 5. — Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.

I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Per ottenere l'iscrizione nel registro deve essere presentata domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente nella provincia ove le imprese hanno sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente.

c) non essere nelle condizioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

d) aver superato un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui al primo comma, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione su loro domanda».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 4 del D.L. 9 dicembre 1986, n. 832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attività incompatibili con le predette esigenze.

2. I comuni accertano altresì le attività svolte negli esercizi compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attività effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 della legge 11 giugno 1971, n. 426, modificato dall'art. 3-*quater* della legge 27 marzo 1987, n. 171, è il seguente:

«Art. 4 *(Domanda di iscrizione)*. — Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società, debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le società hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti dagli articoli seguenti.

Se il richiedente è rappresentante legale di società deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto *a)* del comma precedente, nonché di quelli richiesti dal successivo art. 7.

Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno in rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio all'ingrosso, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione *nonché di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217*. Sulla domanda la commissione decide entro sessanta giorni.».

— Il testo dell'art. 5 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 5 (*Requisiti professionali per il commercio*). — Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per la iscrizione nel registro dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneità nell'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il testo dell'art. 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 6 (*Requisiti professionali per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande in sede fissa*). — Coloro che intendono somministrare al pubblico alimenti o bevande in sede fissa devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione di cui al punto 1) del primo comma dell'art. 5 un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;

2) oppure avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tale attività quali dipendenti qualificati addetti alla vendita o alla amministrazione, o, se si tratti di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda d'iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dallo Stato, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande».

— Il testo dell'art. 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 7 (*Requisiti morali*). — L'iscrizione nel registro è negata, salvo quanto disposto dall'art. 3, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti;

2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena detentiva sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale, per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1958, n. 15».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 93 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:

«Art. 93. — La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante»

Nota all'art. 15:

Il testo dell'art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1088, e dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è il seguente:

«Art. 6. — La commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, provvede, secondo le istruzioni della commissione centrale di cui all'art. 8 e sulla base delle denuncie di cui all'art. 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Gli elenchi devono essere divisi per comune e devono tenere distinti i titolari di attività commerciale dai familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denuncie.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio».

Nota all'art. 24:

Il testo dell'art. 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 9 (*Elenco speciale*). — Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:

1) che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attività indicate nell'art. 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'art. 2203 del codice civile;

2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico;

3) che siano preposti ai sensi dell'art. 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attività indicate nell'art. 1.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato».

Nota all'art. 30:

— Il testo dell'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come modificato dalla legge n. 398/1976, è il seguente:

«Art. 3 (*Registro speciale per gli ambulanti*). — Sono iscritti a una speciale sezione del registro, coloro che intendono esercitare il commercio di vendita in forma ambulante».

— Il testo dell'art. 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 26 (*Nullaosta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti*). — Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nullaosta della giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 17».

— Il testo dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 27 (*Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita*). — L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nullaosta della giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 17, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nullaosta della giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 12».

Nota all'art. 31:

— Il testo dell'art. 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 12 *(Piani comunali)*. — Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della medesima, e può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo e generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttività del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonché un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

Le disponibilità che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

I generi di largo e generale consumo saranno specificati ai sensi dell'art. 37 della presente legge.

Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.

Il piano viene approvato da consiglio comunale ed è soggetto a revisione quadriennale».

Nota all'art. 32:

Il testo dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, è il seguente:

«Art. 2. — Per il rilascio di nuove licenze anche stagionali, concernenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione. I comuni nel quadro dei principi generali fissati dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e tenuto conto degli esercizi già in attività, predispongono, mediante approvazione di appositi piani, il limite massimo in termini di superficie globale degli esercizi pubblici in cui si esplica tale attività.

Il piano può riferirsi a singole zone abitate e può limitarsi al solo centro abitato. Il piano determina inoltre le distanze minime tra gli esercizi di cui al precedente comma, e fra gli esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme le chiese e altri luoghi destinati al culto.

I piani comunali sono adottati con i criteri e le modalità di cui al capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa integrazione delle apposite commissioni previste dagli articoli 15 e 16 con non più di tre rappresentanti degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e non più di tre rappresentanti dei lavoratori del settore, scelti tra i designati dalle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per il rilascio delle licenze concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande annessi agli alberghi, pensioni e locande o ai complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, nonché alle mense aziendali ed agli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, e per la vendita diretta, stagionale, da parte dei produttori coltivatori diretti.

Le stesse disposizioni non si applicano altresì ai pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali».

Note all'art. 33:

— Il testo dell'art. 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 20 *(Redazione e approvazione dei piani - Ricorsi)*. — Il piano deve essere depositato nella segreteria comunale entro otto giorni da quello in cui la sua adozione è stata deliberata dal consiglio comunale.

Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data con avviso affisso nell'albo comunale e inserto nella «Gazzetta Ufficiale» della regione.

Il piano deve essere tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni da quello in cui ne è stata data notizia.

Chiunque ne abbia interesse può presentare al comune osservazioni entro trenta giorni dalla data di inizio della affissione o della inserzione nella «Gazzetta Ufficiale» della regione.

Il consiglio comunale deve esaminare le osservazioni entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Contro il piano approvato è ammesso il ricorso entro quindici giorni alla giunta regionale, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla presentazione del ricorso. Scaduto tale termine, il ricorso s'intende respinto».

— Il testo dell'art. 15 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 15 *(Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con più di 50 mila abitanti)*. — Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'art. 11 è composta da:

il sindaco o suo delegato che la presiede;

due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;

un rappresentante della camera di commercio;

il direttore dell'UPICA;

un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperativa di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge».

— Il testo dell'art. 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 16 *(Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti)*. — per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'art. 11 è composta da:

il sindaco o un suo delegato che la presiede;

due esperti designati dalla giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;

tre esperti dei problemi della distribuzione, designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;

tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge».

Nota all'art. 36:

— Il testo dell'art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», è il seguente:

«Art. 86. — Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci».

Note all'art. 37:

— Il testo dell'art. 19 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 19 *(Durata delle commissioni)*. — Le commissioni durano

in carica cinque anni; esse possono essere integrate a titolo consultivo con studiosi ed esperti dei problemi della distribuzione».

— Il testo dell'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 17 *(Commissione regionale)*. — La commissione di cui agli articoli 26 e 27 primo comma, è composta da:

il presidente della giunta regionale o un suo delegato che la presiede;

due rappresentanti delle camere di commercio della regione designati dall'unione regionale e scelti nei settori della produzione agricola, industriale o artigiNale;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra i funzionari appartenenti agli uffici aventi sede nella regione;

tre esperti nelle materie dell'urbanistiche, del turismo e del traffico designati dalla giunta regionale;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo; uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge».

— Il testo dell'art. 18 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 18 *(Interventi surogatori per la costituzione delle commissioni)*. — In caso di mancata designazione di uno o più membri delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, il sindaco invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine provvede autonomamente. La stessa procedura è seguita dal presidente della giunta regionale nel caso di mancata designazione di uno o più membri della commissione di cui all'art. 17.

Qualora le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 non siano nominate entro i termini previsti, il presidente della giunta regionale invita a provvedere entro un termine da lui fissato non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine senza che la nomina sia avvenuta, il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto, tenuto conto delle designazioni effettuate.

Nel caso di mancata nomina della commissione di cui all'art. 17 nei termini previsti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato invita a provvedere entro trenta giorni; trascorso tale termine provvede con decreto ministeriale tenuto conto delle designazioni effettuate».

Nota all'art. 38:

Il testo vigenti del comma 2 dell'art. 8 del D.L. 1° ottobre 1982, n. 697, è il seguente:

«2. A modificazione di quanto disposto dall'art. 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti».

Nota all'art. 41:

Il testo dell'art. 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 31 *(Revoca dell'autorizzazione)*. — L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o di punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, salvo proróga in caso di comprovata necessità;

b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio di vendita;

c) venga cancellato dal registro di cui al capo I della presente legge».

Nota all'art 43:

Il testo dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 24 *(Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita)*. — L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.

L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge».

Note all'art. 44:

— Il testo dell'art. 29 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 29 *(Subingresso - Casi di priorità)*. — Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto del capo I della presente legge.

Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso, o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorità rispetto alle domande nuove, purché i richiedenti abbiano esercitato l'attività commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni.

In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita».

— Il testo dell'art. 30 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 30 *(Domande concorrenti)*. — Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domande concorrenti nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sarà concessa alle domande che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la miglior soluzione e sarà data preferenza ai richiedenti che eventualmente dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande».

Nota all'art. 48;

Il testo dell'art. 28 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 28 *(Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi)*. — I sindaci trasmettono alla giunta regionale copia di tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli articoli 26 e 27 per le quali si richiede in nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse.

La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco è ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla giunta regionale che decide entro il termine di cui al comma precedente».

Nota all'art. 53:

Il testo dell'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 34 *(Spacci interni)*. — La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico.

Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni degli articoli 4 e 9 della presente legge.

Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui al precedente comma.

Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria».

Nota all'art. 54:

Il testo dell'art. 35 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 35 *(Distribuzione automatica)*. — La distribuzione al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita o nelle loro immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Il regolamento di esecuzione fissa la procedura e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa».

Nota all'art. 55:

Il testo dell'art. 36 delle legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 36 *(Forme di vendita)*. — La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio è soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge.

Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte debbono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare l'autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.

Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili dell'attività delle stesse.

Le vendite di cui sopra debbono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti debbono comunque essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano all'ordinazione, debbono essere sostituiti o deve venir rimborsato il prezzo pagato.

Le modalità di svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge».

Nota all'art. 56:

Il testo dell'art. 45 delle legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 45 *(Sfera di applicazione della legge)*. — Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;

2) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

3) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;

4) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

5) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

6) agli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

7) alle vendite di carburanti e in tutti i casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali».

Nota all'art. 57:

Il testo degli articoli 1, 2 e 3 delle legge 27 gennaio 1968, n. 32, è il seguente:

«Art. 1. — La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, è consentita a tutti gli esercizi commeriali di qualsiasi tipo e specializzazione merceologica che esercitano la vendita al pubblico di prodotti agricoli ed alimentari, comunque conservati, senza alcuna limitazione in rapporto alla gamma merceologica per la quale è stata loro concessa licenza di vendita con la osservanza della presente lagge, e nei limiti posti da altre leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

La vendita di carni surgelate è pure consentita negli esercizi abilitati alla vendita di carni fresche o congelate e regolati dalla legge 4 aprile 1964, n. 171.

Il titolare di un esercizio commerciale abilitato alla vendita di prodotti agricoli ed alimentari con licenza non conforme a quanto prescritto dal comma precedente potrà ottenere la licenza per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta di nuova voce alla licenza preesistente.

Art. 2. — La licenza di vendita è concessa per l'unica voce «alimenti surgelati» comprendente gli alimenti in confezioni originali di cui all'elenco previsto all'art. 4.

Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari in confezioni cause all'origine, che siano stati sottoposti ad un trattamento frigorifero tale da abbassare rapidamente la temperatura anche interna a non meno di 18 gradi centigradi sotto zero e che siano stati mantenuti a tale temperatura fino al momento della vendita al consumatore.

Art. 3. — Per ottenere la licenza di vendita per la voce «alimenti surgelati» il titolare dell'esercizio richiedente dovrà dimostrare, mediante attestato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie comunali, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati».

Le altre norme sui prodotti surgelati sono contenute:

nel D.M. 15 giugno 1971: «Elenco degli alimenti surgelati», modificato dal D.M. 1° marzo 1972, dal D.M. 2 ottobre 1974 e dal D.M. 15 giugno 1977;

nel D.M. 15 giugno 1971: «Determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione degli alimenti;

nel D.M. 15 giugno 1971: «Norme sul trasporto degli alimenti surgelati», modificato dal D.M. 1° marzo 1972, dal D.M. 20 giugno 1972 e dal D.M. 29 gennaio 1981;

nel D.M. 15 giugno 1971: «Controlli alla produzione e alla vendita per il consumo degli alimenti surgelati e modalità da osservare per il loro confezionamento e per l'etichettatura», modificato dal D.M. 1° marzo 1972, dal D.M. 21 giugno 1972, dal D.M. 29 novembre 1972, dal D.M. 15 giugno 1977, dal D.M. 22 giugno 1977, dal D.M. 16 luglio 1980 e dal D.M. 3 novembre 1982;

nel D.M. 15 giugno 1971: «Requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita degli alimenti surgelati», modificato dal D.M. 1° marzo 1972, e dal D.M. 29 gennaio 1981.

Nota all'art. 58:

Il testo dell'art. 37 delle legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 37 *(Tabelle merceologiche)*. — Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.

Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

I comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti».

Nota all'art. 60:

Il testo dell'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, modificato dalla legge 30 luglio 1974, n. 324, è il seguente:

«Art. 39 *(Sanzioni)*. — Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 24, 26, 27, 34, 35, 36 e 38 della presente legge è punito con l'ammenda da L. 20.000 a 5.000.000.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni.

Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente art. 37.

Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'art. 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione prescritta dalla presente legge.

L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioè nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'art. 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile».

La sanzione dell'ammenda di cui al primo comma dell'articolo sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione dei reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di due volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, quarto comma, della stessa legge.

Note all'art. 61:

— Il testo dell'art. 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, è il seguente:

«Art. 6. — Quando l'esercizio delle arti contemplate nel presente regolamento si effettua mediante la pubblica vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali, l'ufficio comunale non potrà rilasciare la licenza di vendita ai sensi del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria, mediante l'esibizione del titolo debitamente registrato, o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della quale dovrà essere esibito sempre il regolare titolo.

In caso di successiva sostituzione dovrà notificarsi parimenti il titolo del nuovo esercente.

Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso proprietario possieda più esercizi di vendita in uno stesso o in diversi comuni».

— Il testo dell'art. 2 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:

«Art. 2 *(Iscrizione nel registro)*. — Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'art. 1 sotto qualsiasi forma anche a carattere saltuario e provvisorio nonché:

1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

2) gli artigiani, ad eccezione di quelli che iscritti all'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione;

3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché tutte le associazioni volontarie a carattere culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande e alcoolici che esercitano o intendono esercitare le attività previste dall'art. 1, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo stesso.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commerciali.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta salva la osservanza delle altre disposizioni di legge.

L'iscrizione nel registro per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Il registro specificherà accanto al nome degli abilitati all'esercizio del commercio il settore e le specializzazioni mercologiche per i quali è stata presentata la domanda di cui all'art. 4».

— Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, disciplina lo smaltimento dei rifiuti.

Nota all'art. 63:

Il termine di cui all'art. 42 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è stato prorogato al 31 dicembre 1972 dalla legge 22 dicembre 1972, n. 903 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 20 gennaio 1973).

Nota all'art. 64:

Il testo dell'art. 7, terzo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, è il seguente:

«Nell'esame delle domande intese ad ottenere la licenza per la somministrazione di bevande alcooliche, costituisce titolo preferenziale per l'accoglimento la titolarità di altra licenza per la somministrazione di bevande analcooliche».

88G0426

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652193) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag Distr Giornali LORENZANO G
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via de Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic DE FRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221